



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

IX LEGISLATURA

82^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

martedì 18 giugno 2013

Presidenza del Presidente INTRONA

INDICE

Presidente	pag.	3	Marino, <i>relatore</i>	pag.	7
Processo verbale	»	3	Ruocco	»	10
Congedi	»	4	Zullo	»	11
Assegnazioni alle Commissioni	»	4	Surico	»	11
Interrogazioni presentate	»	4	Galati	»	11
Ordine del giorno	»	5	<i>Esame articolato</i>		
DDL n. 6 dell'11/04/2013 "Norme in materia di riorganizzazione del patrimonio del Servizio sanitario regionale"			Presidente	»	12,13,14,17,18, 19,20,21,22
Presidente	»	7,10,12	De Leonardis	»	12
			Galati	»	13,14
			Ruocco	»	13,14,16,18,20
			Lanzilotta	»	15,17

SEDUTA N° 82

RESOCONTO STENOGRAFICO

18 GIUGNO 2013

Losappio	pag.	15	Presidente	pag.	45
Gentile, <i>assessore al welfare</i>	»	15	Pentassuglia, <i>relatore</i>	»	45
Damone	»	16	Zullo	»	46
Zullo	»	16,19,20	Nicastro, <i>assessore alla qualità dell'ambiente</i>	»	46
Aloisi	»	18			
Amati	»	19	<i>Esame articolato</i>		
DDL n. 1 del 16/01/2013 “Disposizioni in materia di beni culturali”			Presidente	»	46,47
Presidente	»	22,25,30	Ordine del giorno De Gennaro, Lospinuso, Mazzarano, Palese, Buccoliero, Caroppo, Brigante, Losappio del 01/03/2012 “Iniziativa volte a favorire i pagamenti delle forniture ospedaliere da parte delle ASL e degli Enti pubblici”		
Ognissanti, <i>relatore</i>	»	22	Presidente	»	47,51
Laddomada	»	25	Zullo	»	48,51
Zullo	»	25	Lospinuso	»	48
Negro	»	26	Damone	»	48,51
Ventricelli	»	27	Aloisi	»	50
Pentassuglia	»	27			
Damone	»	28	Sull'ordine dei lavori		
<i>Esame articolato</i>			Presidente	»	51,52
Presidente	»	30,35,44	Pentassuglia	»	51
Zullo	»	35	Zullo	»	52
DDL n. 4 del 28/03/2013 “Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”			Negro	»	52

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE INTRONA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 12.05).

(Segue inno nazionale)

Processo verbale

PRESIDENTE. Do lettura del processo verbale della seduta n. 81 del 11 giugno 2013:

Presidenza del Presidente Introna

La seduta ha inizio alle ore 12.27 con l'ascolto dell'inno nazionale.

Segue la lettura e l'approvazione del processo verbale del 21 maggio 2013.

Hanno chiesto congedo i consiglieri Schiavone e Vadrucci. Risulta assente il consigliere Barba.

Viene data notizia che sono pervenute risposte scritte ad interrogazioni.

Il Presidente informa l'Assemblea di quanto segue:

- il consigliere regionale Gerardo De Genaro, con nota prot. n. 254 del 20 maggio 2013, ha comunicato la propria adesione al Gruppo consiliare "Partito Democratico";

- il consigliere regionale Antonio Buccoliero, con nota del 6 giugno 2013, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno del Consiglio, di non voler più aderire al Gruppo consiliare "Moderati e popolari" e di confluire nel Gruppo Misto, esprimendo la propria appartenenza alla maggioranza;

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 337 del 15 maggio 2013, è stata attribuita alla dott.ssa Elena Gentile, Assessore al Welfare, con delega alle politiche di Benessere sociale e Pari opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria, Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione la delega Programmazione Assistenza Ospedaliera e specialistica, in luogo di Pro-

grammazione Assistenza Sanitaria e Specialistica, Gestione accentrata, Finanza Sanitaria, Accreditamento e Promozione Sanitaria; è altresì stata attribuita la delega "Pugliesi nel Mondo".

Viene data lettura delle assegnazioni alle Commissioni e delle interrogazioni presentate.

Il Presidente comunica che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito l'ordine dei lavori odierni, che avranno inizio con la relazione del Presidente Vendola sulla situazione dell'Ilva a Taranto cui seguirà il dibattito. Si passerà, quindi, all'esame dei punti 1), 4), 5) e 43) dell'o.d.g.

Il Presidente della Giunta, Vendola, svolge la relazione. Intervengono nel dibattito i consiglieri Bellomo, Lemma, Zullo, Cervellera, Surico, Curto, Laddomada, Pentassuglia, Lanzilotta, Mazzarano, Lospinuso, Sala, Cristella e Blasi. Segue la replica del Presidente Vendola. Si registra un breve intervento del consigliere Zullo.

Secondo argomento in discussione è la "Relazione annuale relativa all'attività istituzionale svolta dall'Ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà nell'anno 2012 (art. 31, comma 5, legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 e art. 8 regolamento regionale attuativo 29 settembre 2009, n. 21).

Il Consiglio prende atto.

Terzo argomento in discussione è la "Relazione annuale relativa all'attività istituzionale svolta dall'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore nell'anno 2012 (art. 8 regolamento regionale 11 novembre 2008, n. 23).

Il Consiglio prende atto.

Quarto argomento in discussione è il disegno di legge n. 7 del 23.04.2013 "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, in materia di trasferimento in altra sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie e/o accreditate". La relazione del consigliere Marino, Presidente della III Commissione, viene data per letta. (Ai sensi dell'art. 49 del rego-

lamento interno, il consigliere Marmo si allontana dall'Aula, dandone comunicazione alla Segretaria del Consiglio). Si passa all'esame dell'articolato. Per dichiarazione di voto intervengono i consiglieri Zullo, Marino, Attanasio, Negro, Ruocco e Pellegrino. Al termine, il Presidente pone in votazione mediante procedimento elettronico il disegno di legge, che è approvato a maggioranza, come da scheda n. 1, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante. *(Rientra in Aula il consigliere Marmo).*

Quinto argomento in discussione è "Adempimenti di cui all'art. 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981, n.154, in ordine alla causa di incompatibilità in capo al Sig. Marcello Rollo della carica di consigliere regionale con quella di Presidente di ente pubblico economico (ASI). Si registrano gli interventi dei consiglieri Negro, Curto, Losappio, Zullo, Ruocco, Amati, De Leonardis, Surico, Brigante e Negro. A norma di regolamento, il Presidente pone in votazione, mediante procedimento elettronico e a scrutinio segreto, la sussistenza della causa di incompatibilità. Terminate le operazioni di voto, come da scheda n. 2, allegata al presente verbale e di esso facente parte integrante, il Consiglio a maggioranza ritiene sussistente la causa di incompatibilità. Il Presidente precisa che, qualora il consigliere Rollo non rimuova la causa di incompatibilità, il Consiglio entro dieci giorni lo dichiarerà decaduto dalla carica di consigliere regionale.

Il Presidente dichiara tolta la seduta.

Il Consiglio sarà convocato a domicilio.

La seduta termina alle ore 16.44.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i consiglieri Attanasio, Barba, Capone, Di Pumpo, Pellegrino e Vadrucci.

Non essendovi osservazioni, i congedi si intendono concessi.

Risultano assenti i consiglieri Rollo e Greco.

Assegnazioni alle Commissioni

PRESIDENTE. Sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Commissione I

Disegno di legge n. 8 del 04/06/2013 "Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2012".

Commissione II

Proposta di legge a firma dei consiglieri Amati, Marmo, Pellegrino, Maniglio, De Gennaro, Congedo, Boccardi, Romano, Belomo, Pentassuglia, Marino, Epifani, Mennea, Negro, Lemma, Friolo, Martucci, Caroppo, Monno, Mazzarano, Sala "Semplificazioni in materia di rilascio di certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica".

Commissione IV

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 982 del 21/05/2013 "Legge 22 febbraio 2006, n. 84 'Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia' - Criteri per l'esercizio dell'attività - Approvazione regolamento" e regolamento regionale 30 maggio 2013, n. 13, pubblicato sul BURP 7 giugno 2013, n. 78;

Richiesta parere deliberazione della Giunta regionale n. 1005 del 28/05/2013 "Integrazione al regolamento regionale 3 ottobre 2012, n. 23 e s.m.i. Riapertura termini per la presentazione delle istanze di riconoscimento dell'abilitazione di guida turistica e accompagnatore turistico" e regolamento regionale 30 maggio 2013, n. 14, pubblicato sul BURP 7 giugno 2013, n. 78.

Interrogazioni presentate

PRESIDENTE. Sono state presentate le seguenti

interrogazioni:

– Cervellera-Lemma (*con richiesta di risposta scritta*): “Aeroporto Taranto-Grottaglie”;

– Gatta (*con richiesta di risposta scritta*): “Servizio di noleggio ricondizionamento di logistica dei dispositivi tessili e della materasseria dell’ASL/BT”;

– Marmo (*con richiesta di risposta scritta*): “Rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica”.

Ordine del giorno

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca i seguenti argomenti:

1) DDL n. 6 dell’11/04/2013 “Norme in materia di riorganizzazione del patrimonio del Servizio sanitario regionale” (*rel. cons. Marino*);

2) Comunicazione del Presidente della Giunta e dell’Assessore al Bilancio e programmazione sulla nuova dinamica tariffaria del Servizio idrico integrato;

3) Proposta di legge Pentassuglia “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 13 agosto 1998 n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria)” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

4) Proposta di legge Zullo, Caroppo, Alfara, Damone, De Biasi, Vadrucci, Sala, Barba, Friolo “Istituzione di una Commissione speciale d’indagine sulla gestione dell’Ente Fiera del Levante” (*iscritta all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 17 del regolamento interno del Consiglio*);

5) Proposta di legge Negro, Bellomo, Buccoliero, Damone, Pellegrino, Schiavone “Modifiche agli articoli 20, 24 e 41 dello Statuto della Regione Puglia” (*iscritta all’odg ai sensi dell’art. 17 del Regolamento interno del Consiglio*);

6) Ordine del giorno Palese, Caroppo A., Marti, Congedo, Vadrucci, Barba, Damone del 04/02/2011 “Risorse economiche per il funzionamento PET-TC nella provincia di Lecce”;

7) Mozione Palese, Damone, Bellomo del 15/04/2011 “Finanziamento delle scuole dell’infanzia paritarie”;

8) Ordine del giorno Maniglio, Palese del 20/04/2011 “Assunzioni nel Servizio di oncematologia del ‘Fazzi’ di Lecce”;

9) Ordine del giorno Pentassuglia, Gatta del 15/06/2011 “Stagione venatoria”;

10) Mozione Gatta del 20/06/2011 “Servizio di cabotaggio marittimo sull’itinerario Isole Tremiti, Rodi Garganico, Manfredonia”;

11) Mozione Damone, Palese, Bellomo del 23/01/2012 “Protesta autotrasportatori”;

12) Ordine del giorno Epifani del 23/01/2012 “Concessione spazi demaniali”;

13) Ordine del giorno Gatta del 31/01/2012 “10 febbraio ‘Giornata del Ricordo’ in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”;

14) Ordine del giorno Maniglio del 13/02/2012 “Proroga dell’assistenza domiciliare ai malati oncologici”;

15) Ordine del giorno Laddomada, Cervellera, Iurlaro, Pentassuglia, Brigante, Nuzziello, Disabato del 30/05/2012 “Proroga dell’assistenza domiciliare ai malati oncologici”;

16) Ordine del giorno Negro, Pellegrino, Palese, Disabato, Bellomo, Damone, Losappio, Buccoliero del 13/02/2012 “Modifica al d.lgs. n. 110/2004”;

17) Ordine del giorno Laddomada, Cervellera, Pentassuglia, Lospinuso, Sala, Lemma del 15/02/2012 “Reintegro dei medici dell’ASL di Taranto nelle strutture sanitarie”;

18) Ordine del giorno De Gennaro, Lospinuso, Mazzarano, Palese, Buccoliero, Caroppo, Brigante, Losappio del 01/03/2012 “Iniziative volte a favorire i pagamenti delle forniture ospedaliere da parte delle ASL e degli Enti pubblici”;

19) Mozione Marmo N., Lospinuso, Marti, Lanzilotta, Alfarano, Barba, Boccardi, Cassano, Congedo, Di Gioia, Friolo, Gatta, Iurlaro, Palese, Sala, Surico, Tarquinio, Vadrucci, Zullo del 09/03/2012 “Impegno all’adozione d’iniziativa sulla drammatica situazione del Tibet in occasione del 53° anniversario dell’insurrezione di Lhasa, inclusa l’esposizione della bandiera del Tibet”;

20) Ordine del giorno Epifani del 13/03/2012 “Contrasto ludopatia”;

21) Ordine del giorno Gatta del 30/03/2012 “Deliberazione CIPE n. 62 del 03 agosto 2011”;

22) Mozione Damone del 03/04/2012 “Chiarezza su trasporto aereo/ferroviario in Capitanata”;

23) Ordine del giorno Gatta, Tarquinio, De Leonardis, Damone, Di Gioia, Lonigro, Ognissanti, Schiavone, Nuzziello del 18/04/2012 “Sisma del 31 ottobre 2002 – O.P.C.M. 4009 del 22/03/2012. Conseguenze”;

24) Mozione Damone del 18/04/2012 “Grave carenza di personale all’Assessorato alla sanità”;

25) Ordine del giorno Damone del 23/04/2012 “Ripristino immagine di San Nicola sullo stemma della città di Bari”;

26) Ordine del giorno Mazzarano, Pentassuglia del 11/05/2012 “Interventi a salvaguardia dei lavoratori della Sural s.p.a.”;

27) Ordine del giorno Lospinuso, Pentassuglia, Sala, Chiarelli, Cervellera, Laddomada, Mazza, Mazzarano del 27/06/2012 “Piano di classifica del Consorzio di bonifica Stornara e Tara di Taranto”;

28) Ordine del giorno Friolo, Marmo N., Zullo del 22/06/2012 “Assegnazione nuove sedi farmaceutiche”;

29) Ordine del giorno Buccoliero del 22/06/2012 “Sollecitazioni al Governo per rendere ufficiali gli sbarchi di immigrati in cerca di lavoro e di speranza”;

30) Ordine del giorno Blasi, Romano, Maniglio, Loizzo, Decaro, Amati, Minervini, Mazzarano del 23/07/2012 “Riduzione del numero dei Consiglieri”;

31) Mozione Pellegrino, Pastore del 24/01/2012 “Contestazione del tricolore messa in atto dalla Lega Nord a Milano”;

32) Mozione Damone del 04/10/2012 “Sanità privata in Puglia”;

33) Mozione Damone, Greco del 12/10/2012 “Attivazione Emodinamica – Ospedale di Monopoli”;

34) Mozione Palese, Zullo del 30/10/2012 “Realizzazione nell’ASL Bari della rete interospedaliera per l’emergenza coronarica”;

35) Ordine del giorno Laddomada, Pellegrino, Decaro, Losappio, Mazza, Gianfreda, Cassano, Ventricelli, Disabato del 27/11/2012 “Interventi a favore delle scuole pubbliche”;

36) Ordine del giorno Marino, Lonigro, Mazzarano, Pastore, Losappio, Surico, Palese, Di Gioia, Marmo N., Decaro, Maniglio, Sala, Bellomo, Damone, Friolo, Caroppo A., De Gennaro, Ognissanti, Cervellera del 27/11/2012 “Interventi a favore dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

37) Ordine del giorno Romano, Blasi, Decaro, Marino, Mazzarano, Maniglio del 28/11/2012 “Ridefinizione del modello organizzativo in materia di sanità”;

38) Ordine del giorno Alfarano del 05/12/2012 “UTIC di Barletta”;

39) Ordine del giorno Pentassuglia, Sala, Amati, Rollo, Friolo del 23/05/2013 “Istituzione della NO TAX AREA per Brindisi e Taranto”;

40) Ordine del giorno Lanzilotta, Marmo N., Boccardi, Zullo, Friolo, Gatta, Cristella, Congedo, Lospinuso, Camporeale del 05/06/2013 “Aumento tariffe irrigue ARIF - Deliberazione G.R. n. 858 del 03/05/2013”;

41) Ordine del giorno Nuzziello, Disabato, Brigante, Galati, Laddomada, Losappio, Marmo N., Mennea, Pentassuglia, Caroppo, Zullo, Gatta, Attanasio, Lonigro, Damone, Negro del 06/06/2013 “Zone franche urbane (ZFU)”;

42) Interrogazioni e interpellanze urgenti;

43) Interrogazioni e interpellanze;

44) DDL n. 1 del 16/01/2013 “Disposizioni

in materia di beni culturali” (*rel. cons. Ognisanti*);

45) DDL n. 4 del 28/03/2013 “Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale” (*rel. cons. Pentassuglia*).

Comunico che l’ordine dei lavori prevede la discussione e l’approvazione, nell’ordine, dei punti nn. 1), 45), 44) e 18).

DDL n. 6 dell’11/04/2013 “Norme in materia di riorganizzazione del patrimonio del Servizio sanitario regionale”

PRESIDENTE. L’ordine del giorno, al punto n. 1), reca: «DDL n. 6 dell’11/04/2013 “Norme in materia di riorganizzazione del patrimonio del Servizio sanitario regionale”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

MARINO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, la III Commissione da me presieduta, in data 7 giugno 2013, ha esaminato il disegno di legge n. 6 dell’11 aprile 2013: “Norme in materia di riorganizzazione del patrimonio del Servizio sanitario regionale”.

Il disegno di legge regionale che si sottopone alla Vostra attenzione è composto da n. 3 articoli, finalizzati rispettivamente:

a) alla rettifica dell’art. 54 ed all’integrazione dell’art. 55 della Legge Regionale 30 dicembre 1994, n. 38, articoli che disciplinano in modo parziale e non esaustivo la fattispecie del trasferimento a terzi del diritto di proprietà su immobili da parte delle Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale (Artt. 1 e 2);

b) all’alienazione a titolo gratuito, sebbene sottoposta a condizione, della proprietà dell’immobile ex P.O. “D. Cotugno” di Bari e dei beni mobili in esso contenuti dall’ASL

BA all’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari (Art. 3).

Artt. 1 e 2. Le norme innanzi richiamate, è bene menzionarlo, prevedono una pluralità di destinazioni d’uso dei beni patrimoniali in coesistenza di proprietà da parte dell’Azienda originaria (artt. 52 e 53), ma al tempo stesso limitano l’ipotesi di trasferimento della proprietà di beni patrimoniali (art. 54 e 55) ad alienazioni a titolo oneroso: sono richieste infatti, ai fini dell’alienazione, una “specificazione del valore del bene” (art. 54, co. 3); il ricorso agli strumenti tipici degli appalti pubblici – cioè “pubblico incanto ovvero (...) licitazione privata”, ammettendo la trattativa privata solo in casi tassativi (art. 55, co. 2 e 4) –; l’aggiudicazione attraverso il criterio del prezzo più alto (art. 55, co. 3).

Pertanto, con la proposta legislativa alla vostra attenzione, si prevede di modificare, con l’articolo 1, sia il comma 2, lett. b), che il comma 3 dell’art. 54, sostituendo alla parola “alienazione” l’espressione “alienazione, a titolo oneroso o gratuito”.

Con l’articolo 2 di aggiungere, dopo l’art. 55, l’art. 55-bis che disciplini la fattispecie dell’alienazione a titolo gratuito di beni patrimoniali.

Art. 3 Per quanto attiene all’articolo 3 è bene fare una breve premessa esplicativa.

La Legge Regionale 3 giugno 1996, n. 6, ad oggetto “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998”, all’art. 22, co. 4, 6 e 7, ha stabilito quanto segue:

“4. L’IRCCS “Oncologico” con sede in Bari viene dotato di n. 165 posti letto, di cui n. 15 posti letto per l’espletamento dell’attività libero-professionale, e relativi servizi e pertinenze con sede definitiva presso una struttura ospedaliera pubblica da individuare con delibera di Giunta regionale a norma dell’art. 52 della legge regionale n. 38 del 1994.

(..) 6. La spesa per l’eventuale ristrutturazione della sede definitiva per l’IRCCS Oncologico di Bari necessaria al programma stra-

ordinario di edilizia ospedaliera di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. In considerazione delle finalità assistenziali e di ricerca dell'IRCCS Oncologico di Bari, l'intervento è da considerarsi prioritario nell'ambito degli obiettivi del programma straordinario di edilizia sanitaria".

La Giunta regionale con Deliberazione n. 2523 del 14/06/1996 ha individuato, ai sensi della citata Legge regionale n. 6 del 3/6/1996, l'ex P.O. "Domenico Cotugno" di Bari - trasferito nel patrimonio immobiliare dell'Azienda U.S.L. BA/4 (ora ASL BA) giusta Deliberazione di Giunta regionale n. 4518 del 29/12/1998 - quale sede definitiva dell'IRCCS Oncologico di Bari, attualmente denominato IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari.

Successivamente, in data 11 marzo 2004, è stato sottoscritto al riguardo un Protocollo di intesa tra Ministero della Salute, Regione Puglia, ASL BA/4 ed IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", in base al quale l'ASL BA/4 (poi confluita nell'Azienda Sanitaria della Provincia di Bari dall'1/1/2007 ex L.R. n. 39/2006) si assumeva "l'onere di fungere quale unica Stazione appaltante dei lavori di ristrutturazione dell'immobile ex P.O. "Domenico Cotugno" e dell'acquisizione delle attrezzature e degli arredi, al fine di contestualizzare la realizzazione dell'opera nella unitarietà della sua funzione e secondo l'allegato Disciplinare", impegnandosi altresì - con il consenso della Regione - a "rendere disponibile l'immobile suddetto funzionale e funzionante, compresi gli arredi e le attrezzature" all'IRCCS Oncologico di Bari nella forma del comodato d'uso a titolo gratuito, "tenuto conto del comune obiettivo del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale". Al predetto comodato d'uso è stata attribuita la durata di 50 anni, decorrente dalla data di "consegna dell'immobile all'IRCCS a seguito della totale realizzazione dell'opera, compresi gli arredi e le attrezzature", e "rinnovabile per tutta la durata di esistenza dell'IRCCS Oncologico". È stato infi-

ne previsto che "l'IRCCS assumerà a proprio carico ogni onere di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi gli oneri che per legge sono a carico del comodante, e ciò in considerazione della totale gratuità del godimento del bene e della durata del contratto".

Il Ministero della Salute, tuttavia, già con nota prot. DGRST 2/I.4.d.a. 1.2-5433 del 6/8/2007 indirizzata al Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", faceva espresso riferimento alla questione della proprietà del nuovo immobile e delle attrezzature, sottolineando la "necessità di modificare il Protocollo d'Intesa dell'11 marzo 2004, per favorire il trasferimento della proprietà all'istituto".

La Direzione Generale dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" pertanto, con nota prot. 11731 dell'1/12/2008, aveva chiesto alla Direzione Generale della ASL BA, "nell'approssimarsi della fine dei lavori di ristrutturazione generale del P.O. "D. Cotugno", comprese le forniture e la posa in opera delle attrezzature e degli arredi", di valutare l'opportunità di un trasferimento della proprietà della nuova sede dell'IRCCS Oncologico al medesimo Istituto.

Il Direttore Generale dell'ASL BA, con propria Deliberazione n. 145 del 29/01/2010, ha condiviso le valutazioni dell'IRCCS Oncologico in ordine all'opportunità del trasferimento a titolo gratuito della proprietà dell'ex P.O. "D. Cotugno" al medesimo Istituto, in quanto "a conclusione dell'intera opera (esecuzione dei lavori di ristrutturazione e approvvigionamento delle attrezzature) sarebbe stato molto più conveniente per entrambi gli Enti sanitari, sotto il profilo della maggiore duttilità di funzionamento e di una più semplice futura gestione (utenze, inventari, ammortamenti, ecc.), che l'immobile in argomento fosse trasferito in proprietà esclusiva dell'IRCCS medesimo: con ciò condividendo a pieno quanto il Ministero della Salute aveva già suggerito con propria nota prot. DGRST 2/I.4.d.a. 1.2-5433 del 6/8/2007". Conseguen-

temente, con la stessa Deliberazione DG ASL BA n. 145/2010 veniva approvata una proposta di modifica del Protocollo di intesa dell'11 marzo 2004, da sottoporre all'approvazione e sottoscrizione della Regione Puglia, del Ministero della Salute e dell'IRCCS interessato.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 1413 del 14/06/2010, ha condiviso la proposta di modifica del Protocollo di intesa dell'11 marzo 2004 contenuta nella predetta Deliberazione DG ASL BA n. 145/2010 "per la parte che prevede il trasferimento a titolo gratuito della proprietà esclusiva dell'ex P.O. "D. Cotugno", con sede in Bari alla via Orazio Flacco (...) all'IRCCS Oncologico di Bari in luogo del comodato d'uso", costituendo all'uopo "una Authority, operativa presso l'IRCCS "Giovanni Paolo II", che affianchi e supporti il CIV dell'IRCCS Oncologico "Giovanni Paolo II" nella persona del Presidente e la Direzione Generale dell'ASL di Bari:

1. nella procedura di trasferimento della proprietà del P.O. "Domenico Cotugno" dalla ASL di Bari all'IRCCS Oncologico "Giovanni Paolo II";

2. nella chiusura delle procedure inerenti la ristrutturazione del P.O. "D. Cotugno";

3. nei procedimenti di trasferimento dell'IRCCS Oncologico "Giovanni Paolo II" nel plesso ristrutturato P.O. "D. Cotugno".

Con la medesima DGR n. 1413/2010, la Giunta peraltro espressamente impegnava il Direttore generale dell'ASL di Bari e dell'IRCCS Oncologico "Giovanni Paolo II" ad "adottare tutti i provvedimenti definiti con il supporto dell'Authority al fine di consentire il trasferimento della proprietà del P.O. "Domenico Cotugno" dall'ASL di Bari all'IRCCS Oncologico "Giovanni Paolo II".

Il Direttore generale dell'ASL BA con successiva deliberazione n. 1643 del 6/9/2010, nelle more del definitivo passaggio di proprietà il cui iter procedurale richiedeva "tempi non compatibili con l'immediato trasferimento dell'Istituto nel nuovo plesso "Cotugno", ha approvato lo schema di contratto di comodato

d'uso gratuito della struttura da stipularsi tra l'ASL BA e l'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari.

Con il medesimo atto deliberativo il Direttore generale dell'ASL BA, dopo aver riferito che l'ASL BA, in adempimento degli impegni assunti, aveva proceduto all'espletamento delle gare ed al successivo affidamento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile e della fornitura e posa in opera di attrezzature ed arredi, nonché alla sottoscrizione dei relativi contratti di fornitura (ENEL, AMGAS, ecc.), ha tuttavia ribadito la "effettiva convenienza per entrambe le Strutture sanitarie di procedere al trasferimento in proprietà esclusiva dell'IRCCS dell'ex P.O. "D. Cotugno".

Si fa presente, al riguardo, che lo stesso Ministero della Salute, con nota prot. DGRST/2 0002848-P del 20/4/2011, prendeva atto del contenuto del contratto di comodato d'uso di cui innanzi tra la ASL BA e l'IRCCS Oncologico, dichiarando di ravvisare l'opportunità del successivo trasferimento di proprietà al medesimo Istituto "sia sotto il profilo dell'organizzazione sanitaria regionale che sotto quello della razionalizzazione delle risorse finanziarie".

Pertanto, considerato che:

- Il trasferimento dell'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" nel plesso ristrutturato dell'ex P.O. "D. Cotugno" di Bari è stato pienamente completato, mentre risulta ancora *in itinere* il trasferimento della proprietà dell'immobile in questione dall'ASL BA all'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari;

- Il trasferimento di proprietà in oggetto ha registrato il progressivo consenso di tutti i soggetti coinvolti nel Protocollo d'intesa del 2004, per le motivazioni innanzi ampiamente evidenziate;

- Nell'ambito del procedimento per la conferma del carattere scientifico dell'IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari, peraltro, il Ministero della Salute ha ritenuto rilevante - come evidenziato nella nota prot. DGRIC_966-P del

13/02/2013 – la questione relativa alla mancanza di un patrimonio “proprio” dell’IRCCS riveniente dalla mancata acquisizione al patrimonio dello stesso Istituto dell’attuale struttura di proprietà dell’ASL di Bari, rilevando che tale questione, unitamente alla mancata copertura delle perdite di esercizio dell’istituto, possa generare “problematiche in merito al possesso dei requisiti dell’economicità ed efficienza dell’organizzazione (art. 6 - art. 7 - art. 14, co. 3, lett. c) del D.Lgs. 288/2003 s.m.i.)”.

Si ritiene, In considerazione di quanto esposto, necessario il trasferimento della proprietà dell’immobile ex P.O. “D. Cotugno” di Bari e dei beni mobili in esso contenuti, da realizzarsi attraverso l’alienazione a titolo gratuito del predetto immobile dall’ASL BA all’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari.

Tale alienazione deve, tuttavia, essere sottoposta alla condizione del mantenimento del carattere scientifico da parte dell’IRCCS non trasformato in Fondazione “Giovanni Paolo II” di Bari.

La discussione nella I Commissione del progetto di legge in questione è stata ampia, approfondita e costruttiva.

Esaurita la discussione ed il confronto sulle linee generali e l’esame del Disegno di legge, la Commissione ha espresso, a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, parere favorevole sul progetto legislativo che pertanto si sottopone all’esame e all’approvazione di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Ruocco. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Signor Presidente, vorrei segnalare, con riferimento all’articolo 3, l’opportunità di un approfondimento perché, come è noto, non si può cambiare la normativa...

PRESIDENTE. Gradirei che l’assessore

Gentile fosse posta nella condizione di poter seguire il dibattito, quindi prego il collega Damone di liberarla per permetterle di ascoltare le proposte del collega Ruocco.

RUOCCO. Le fattispecie di trasferimenti di diritti nel nostro ordinamento sono tipiche, non possono essere inventate: sono quelle che stabilisce la legge dello Stato, il Codice civile. Non ritengo che esistano fattispecie delegabili alla legislazione esclusiva delle Regioni.

Ritengo, inoltre, che non esista un’alienazione a titolo gratuito. Nel nostro sistema, le alienazioni a titolo gratuito si chiamano “donazioni”. Punto e basta.

Le ASL nascono con la legge n. 833 e come si forma il loro patrimonio lo stabilisce la legge dello Stato. Non credo che una norma regionale, sebbene ne rispetti e ne condivida gli obiettivi, possa stabilire, regolare e attuare una forma di trasferimento diverso dalle ipotesi tipiche previste dalla legge dello Stato.

Se è una fattispecie prevista dalla legge dello Stato, non occorre che noi provvediamo in tal senso; se non è prevista dalle leggi dello Stato, non possiamo certamente intervenire.

Ritengo che un approfondimento sia necessario. Peraltro, a volte sembra di produrre norme di scarsa importanza, ma poi scattano gli effetti perversi. Alla fine, chi produce l’atto utile per una trascrizione? Forse un notaio? Non credo che con una legge regionale un notaio che abbia i “sensi”, come si diceva una volta, possa redigere un atto fra le parti esentandole dalle relative tasse di trasferimento.

Signor Presidente, o rinviamo l’articolo 3 per un approfondimento oppure lo stralciamo e cerchiamo di produrre una norma che lasci meno spazio alle perplessità che ho appena illustrato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il collega Ruocco ha dato del suo, in termini di competenze tecniche, riferendo alcune criticità che egli rileva in questo disegno di legge. Effettivamente qualcosa balza agli occhi: nell'articolo 3 si legge che il trasferimento di proprietà a favore dell'IRCCS rimane se questo mantiene la qualità e la qualifica di Istituto di ricerca; diversamente l'immobile ritorna nella proprietà dell'ASL.

Mi sembra, inoltre, che si possa cogliere un dirigismo della Regione, come se questa volesse creare un *vulnus* nell'autonomia organizzativa e gestionale di un direttore generale.

Quando, al comma 3, leggiamo: «Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della ASL BA attiva le procedure per l'alienazione [...]» sembra che il direttore generale sia spogliato di quell'autonomia di gestione che gli è conferita dalla legge.

Il nostro dire è di tipo costruttivo, al fine di allargare la riflessione su questo tema. Per il resto, se sul piano tecnico noi poniamo questi interrogativi e queste ipotesi di criticità, sul piano politico vi preannunciamo che voteremo a favore del provvedimento, a testimonianza che il nostro non è un parlare preconcepito, ma teso semplicemente a sollevare l'attenzione su aspetti che – in base a quanto ha affermato anche il collega Ruocco prima di me – appaiono avere una certa criticità.

Se è possibile migliorare il provvedimento, facciamo; se non è possibile, voteremo comunque favorevolmente, poiché parliamo di un bene che passa da un'azienda pubblica a un'altra del Servizio sanitario regionale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Surico. Ne ha facoltà.

SURICO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, credo che questo provvedimento, come ha appena affermato il collega Zullo, debba essere approvato perché è il Ministero che richiede questo passaggio di proprietà. Come

si legge anche nella relazione di accompagnamento, nella nota del 6 agosto 2007 indirizzata al direttore generale dell'IRCCS "Giovanni Paolo II", il Ministero della salute "faceva espresso riferimento alla questione della proprietà del nuovo immobile e delle attrezzature", favorendo il trasferimento della proprietà all'Istituto.

Pertanto, tale trasferimento diventa quasi una necessità per il riconoscimento del carattere scientifico dell'istituzione. È il Ministero, quindi, che lo chiede, e noi ci adeguiamo. Condivido con il collega Zullo la necessità di approvare questo provvedimento, naturalmente migliorandolo in alcune parti, se c'è la condizione per farlo, dal punto di vista giuridico.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Galati. Ne ha facoltà.

GALATI. Signor Presidente, colleghi consiglieri, intervengo solo per segnalare all'assessore e ovviamente al Consiglio che i rilievi tecnici del collega Ruocco in realtà non mi sembrano giuridicamente fondati.

A parte qualche miglioramento semantico che si potrebbe apportare alla norma, che a mio avviso ha una prosa giuridicamente un po' contorta, essa è assolutamente conforme alla normativa vigente.

Le alienazioni sono assolutamente atipiche nel nostro ordinamento, sicché la tipicità di cui parlava il consigliere Ruocco non è prevista. Forse il collega confonde con altre tipicità che pure sono previste e che riguardano i diritti, non il loro trasferimento.

Quanto all'alienazione, bene hanno fatto l'assessore e i suoi tecnici a prevedere il trasferimento a titolo gratuito. L'alienazione a titolo gratuito, infatti, nel nostro ordinamento non coincide affatto con l'atto di donazione. In questo caso, poi, ha una causa tipica che riposa sui rapporti tra enti pubblici. Non c'è, quindi, alcun contrasto con la normativa vigente, fatta eccezione – lo ripeto – per una prosa che forse i tecnici che si occupano della

redazione normativa farebbero bene a rivedere, anche per non inserire qualche elemento risibile in questa norma che porterà anche la nostra firma.

Farebbero bene l'assessore e i suoi tecnici a intervenire riguardo all'ultima parte del terzo comma dell'articolo 55, ma è soltanto un problema di espressione contorta.

Mi sembra invece assolutamente corretto e irreprensibile il riferimento alla condizione risolutiva della destinazione d'uso dell'immobile una volta trasferito.

PRESIDENTE. Grazie, consigliere Galati, soprattutto per il taglio molto professionale del suo intervento.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

art. 1

Modifica all'articolo 54 legge regionale n. 38/1994

1. Alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 54, della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), la parola "alienazione" va sostituita con l'espressione "alienazione, a titolo oneroso o gratuito,".

2. Al comma 3, dell'articolo 54, della l.r. n. 38/1994, l'espressione "finalizzata all'alienazione" va sostituita con l'espressione "finalizzata all'alienazione, a titolo oneroso o gratuito,".

È stato presentato un emendamento sostitutivo a firma dell'assessore Gentile, del quale

do lettura: «L'art. 1 del D.D.L. in oggetto è così modificato:

Il co. 1 è sostituito dal seguente:

1. All'art. 54, co. 2, lett. b) della Legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38, la parola "alienazione" va sostituita con l'espressione "alienazione, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito esclusivamente in favore di altra Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero-Universitaria o IRCCS pubblico del Servizio Sanitario Regionale,".

Il co. 2 è sostituito dal seguente:

2. All'art. 54, co. 3 della Legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38, l'espressione "finalizzata all'alienazione" è sostituita con l'espressione "finalizzata all'alienazione, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito esclusivamente in favore di altra Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero-Universitaria o IRCCS pubblico del Servizio Sanitario Regionale,".

DE LEONARDIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS. Signor Presidente, approfittiamo anche della presenza di un autorevole collega come il notaio Galati e degli uffici per capire se la competenza della Regione Puglia in materia tributaria esista o meno.

Al comma 2 dell'articolo 2 si riporta che la trascrizione di questa legge "è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse". Personalmente ritengo che non sia competenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle attribuzioni previste dalla Costituzione, prevedere o meno imposte e tasse per la trascrizione.

Personalmente eliminerei – ma chiedo aiuto al collega Galati, che eventualmente può esserci d'aiuto in quanto noi non abbiamo questa competenza – l'espressione "è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse". Nel caso in cui il notaio rogante o chi dovesse operare in merito lo ritenga opportuno, se è

previsto si pagheranno gli oneri, se non è previsto non si pagheranno.

Non possiamo, però, stabilire nella legge se la trascrizione è soggetta o meno a imposte. Questo deve farlo il Governo centrale. Credo non spetti al Consiglio regionale intervenire in una materia che non è di sua competenza.

GALATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALATI. Quando parlavo di criticità, in particolare con riferimento alla prosa contorta dell'articolato, alludevo proprio al passaggio sulla trascrizione.

Il riferimento del collega alla delimitazione delle competenze è giustificato, ovviamente non in riferimento alla trascrizione, purché i tecnici dell'assessorato decidano di chiarire (o lo faremo noi ora) quale debba essere il provvedimento che si trascrive, cioè se l'assessore ha pensato a un atto di volontà del direttore, che ovviamente poi verrà portato per la trascrizione, oppure a un intervento legislativo, ovviamente senza bisogno di trascrizione. Dunque, il riferimento alla trascrizione dovrebbe essere completamente eliminato, perché le leggi non si trascrivono, si conoscono.

Era questo l'elemento critico che probabilmente è sfuggito al meccanismo.

PRESIDENTE. Prego il collega Galati di predisporre un emendamento relativo alla parte da modificare.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Avevo sottoposto all'attenzione del Consiglio alcuni elementi di criticità di questa normativa. Il consigliere Galati ha affermato che non c'erano problemi, salvo poi rivedere la sua posizione.

PRESIDENTE. Non è esatto, consigliere Ruocco.

RUOCCO. Lei fa il Presidente, non il giudice...

PRESIDENTE. Ma quello che lei dice non è esatto.

RUOCCO. Lei fa l'interpretazione autentica? Di questo parliamo dopo.

Noi non abbiamo competenza in materia di trascrizioni. Questo è il primo punto: punto costituzionale e non di diritto civile. Può anche chiedere alla Segreteria del Consiglio.

Non credo che ci sia mai stata una sentenza della Corte costituzionale che abbia accettato l'idea che noi siamo concorrenti in tema di trascrizione. Noi non possiamo ordinare la trascrizione, che invece avviene secondo le previsioni del Codice civile e delle leggi speciali che trattano la materia.

In secondo luogo, noi non abbiamo competenza in materia fiscale. Dunque, non possiamo stabilire se un atto è esente, se è assoggettato in un modo o in un altro a imposte in caso di trasferimenti. È competenza dello Stato. Noi non abbiamo, in base al diritto costituzionale, la possibilità di stabilire cause di trasferimento diverse da quelle previste dal Codice civile e dalle altre leggi dello Stato.

Mi permetto di rivolgere questo consiglio – come consigliere che consiglia, anche con una certa competenza – all'Ufficio di Presidenza e all'assessore, per evitare non soltanto la sciattezza nella definizione della legge, ma anche la brutta figura, ove se ne accorga il Governo centrale, di dover ritornare qui e ammettere che, poiché la legge che abbiamo approvato non produce gli effetti attesi, dobbiamo ricominciare da capo.

Non dico che noi siamo contrari a questo provvedimento, ma consiglio di rivederlo giuridicamente. Vi ho sottoposto alcune valutazioni di carattere generale sulle competenze delle Regioni. Se volete andare per la vostra

strada, quasi fosse un vilipendio far notare che non abbiamo le competenze, accomodatevi pure.

Io non voterò gli articoli 2 e 3, anche per evitare eventuali conseguenze personali in caso di evasione fiscale.

GALATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALATI. Non si può imputare all'assessorato o a questa maggioranza di essere stati sciatti: hanno semplicemente scritto alcune parole per indicare che il provvedimento va trascritto.

Collega Ruocco, è prevista dal Codice civile la trascrizione di qualsiasi provvedimento che trasferisce immobili. Mi sembra una discussione assolutamente sterile, che non porta a nulla, se non a voler individuare cavilli di carattere formale, posto che nella sostanza non contestate nulla.

La contesa mi sembra odiosa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento a firma dell'assessore Gentile.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Signor Presidente, questa è una legge nuova che non è andata in Commissione, e secondo me non ha ricevuto nemmeno il parere della Ragioneria. Se il suo ruolo è quello di fare il vigile urbano che si gira dall'altra parte, è un discorso. Diversamente, se lei sa fare il Presidente, deve mandarla in Commissione.

PRESIDENTE. Consigliere Ruocco, io la ascolto con molta attenzione. Lei deve misurare le parole. Qui non ci sono né cavoli, né vigili urbani; forse lei ha sbagliato Assemblea.

L'emendamento dell'assessore Gentile è

stato inviato in uno al suppletivo; dopodiché ho provveduto a farlo fotocopiare e distribuire. Lei può decidere se votarlo o meno.

RUOCCO. Sto dicendo che questa è una nuova legge, che secondo il Regolamento deve andare in Commissione, non direttamente in Consiglio.

PRESIDENTE. Lei si sta sbagliando. Si tratta di un emendamento sul quale lei ha la facoltà di intervenire. Se ha qualcosa da dire, chiedi la parola.

Pongo ai voti l'emendamento sostitutivo a firma dell'assessore Gentile.

È approvato a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Ruocco e Congedo (risultano assenti il Gruppo I Pugliesi e i consiglieri Marmo e Pastore).

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

*Integrazione all'articolo 55
della l.r. n. 38/1994*

1. Dopo l'art. 55 della l.r. n. 38/1994 è inserito il seguente:

“55 bis Alienazione a titolo gratuito di beni patrimoniali:

1. Il Direttore generale provvede, in virtù di legge o provvedimento amministrativo regionale, al trasferimento a titolo gratuito ad altro soggetto pubblico del Servizio Sanitario Regionale dei beni patrimoniali disponibili, ovvero di quelli resi disponibili con le procedure di cui all'articolo 54.

2. Le leggi e i provvedimenti amministrativi regionali di cui al comma 1, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 502/1992, costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse.

È stato presentato un emendamento a firma dell'assessore Gentile, del quale do lettura: «L'art. 2 è sostituito dal seguente:

Dopo l'art. 55 della Legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 è inserito il seguente art. 55-bis, rubricato "Alienazione a titolo gratuito di beni patrimoniali":

«1. Il Direttore generale provvede, in virtù di legge o provvedimento amministrativo regionale, al trasferimento a titolo gratuito ad altra Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliero-Universitaria o IRCCS pubblico del Servizio Sanitario Regionale dei beni patrimoniali disponibili, ovvero di quelli resi disponibili con le procedure di cui al precedente art. 54, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 118/2011.

2. Le leggi e i provvedimenti amministrativi regionali di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 5, co. 3 del Decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, costituiscono titolo per la trascrizione, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse».

A questo emendamento è stato presentato un subemendamento a firma dei consiglieri Zullo, Gatta, Lanzilotta e Camporeale, del quale do lettura: «All'art. 2 comma 1 aggiungere all'art.55-bis il comma 1bis:

“1bis. Il direttore generale provvede altresì al trasferimento a titolo gratuito dei beni patrimoniali disponibili, ovvero di quelli resi disponibili con le procedure di cui al precedente art.54, al Comune eventualmente interessato e sul cui territorio detti beni insistono”».

Ha chiesto di parlare il consigliere Lanzilotta. Ne ha facoltà.

LANZILOTTA. Signor Presidente, colleghi consiglieri, questo emendamento mira a porre all'attenzione dell'Assemblea una questione. Quando, negli anni Settanta, nacquero le Regioni, e con esse il Sistema sanitario regionale, molti Comuni trasferirono il loro patrimonio immobiliare composto dagli ospedali comunali alle Regioni.

Negli ultimi sei anni sono state soppresse molte di queste strutture sanitarie e quegli

immobili restano inutilizzati nel cuore delle città. Numerosi Sindaci hanno richiesto di riavere la proprietà di questi immobili, anche perché recenti norme introdotte dal nuovo Governo darebbero la possibilità di valorizzare il patrimonio immobiliare dei Comuni attraverso la Cassa depositi e prestiti, quindi permetterebbero ai Comuni di fare cassa attraverso un'immissione di liquidità.

Questo emendamento vuole introdurre la possibilità che le strutture che in passato sono pervenute al patrimonio regionale dai Comuni possano ritornare a questi ultimi, nel caso in cui siano inutilizzate e non più funzionali.

Attendiamo di conoscere il parere del Governo.

LOSAPPIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOSAPPIO. Signor Presidente, intervengo solo per chiedere il parere del Governo, sia dell'assessore al bilancio sia dell'assessore al ramo, perché la mia prima impressione non è favorevole. Mi sembra che stiamo prendendo una parte del patrimonio della Regione Puglia, sia pur interposto dalle ASL, e la stiamo cedendo gratuitamente alle Amministrazioni comunali.

Una scelta del genere rispetto al nostro bilancio patrimoniale, fatta attraverso un emendamento, di punto in bianco, mi lascia perplesso. Come legislatore ho qualche dubbio non rispetto alla buona intenzione dell'emendamento, ma rispetto alla sua praticabilità concreta o, come dice il collega Marino, perfino rispetto alla sua ammissibilità.

Comunque, vorrei conoscere il parere del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'assessore Gentile.

GENTILE, *assessore al welfare*. Pur condividendo in parte il senso della proposta con-

tenuta nell'emendamento, ritengo che debba essere oggetto di una puntuale e dedicata riflessione, così come suggeriva il Presidente Losappio.

Chiederei dunque ai colleghi di ritirarlo, assumendo l'impegno di un approfondimento tecnico e anche di prospettiva sull'intera questione.

DAMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMONE. Signor Presidente, la legge n. 833 destinava i beni delle attuali Aziende sanitarie direttamente al Servizio sanitario nazionale. Successivamente, sempre con una legge nazionale, i beni della sanità venivano trasferiti ai Comuni.

In seguito – e la legge è ancora vigente – i beni trasferiti dalla sanità al Comune sono tornati alla sanità. Pertanto, a questo punto ritengo che, trattandosi di provvedimenti legislativi nazionali, non abbiamo competenza, nel caso di specie, a discutere di trasferimenti di beni della sanità ai Comuni. Peraltro, nel periodo in cui i Comuni sono diventati proprietari degli immobili della sanità, questi ultimi sono rimasti “immobili” nel senso più proprio della parola.

Non abbiamo competenza, come Consiglio regionale, a deliberare sui beni della sanità perché tale competenza non ci è riconosciuta dalla legge n. 833, da cui è partito il percorso relativo alle proprietà.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, colleghi consiglieri, i dubbi manifestati dal collega Losappio sono più che condivisibili. Il collega Lanzilotta ha voluto porre il problema di beni che erano di proprietà dei Comuni e che con la legge n. 833/1978 obbligatoriamente sono

passati nella proprietà e nella disponibilità delle USL, se destinati ad attività sanitaria.

Il collega Lanzilotta sostiene che vi è un processo di riorganizzazione e tanti di quei beni non sono più destinati ad attività sanitaria. Peraltro, noi li abbiamo resi oggetto anche di piani di dismissione delle aziende, ma non riescono a essere ceduti perché evidentemente non c'è interesse del privato e io credo che non ci sarebbe nemmeno l'interesse dei Comuni, perché avere dei beni nel proprio patrimonio oggi è diventato un peso anche per i Comuni, piuttosto che un arricchimento. Il collega Lanzilotta, dunque, chiede perché tali beni non possano essere riutilizzati e destinati a una funzione pubblica socializzata?

Fermo restando che il presentatore dell'emendamento deciderà autonomamente se ritirarlo oppure mantenerlo perché sia sottoposto al voto, comunque rivolgo all'assessore al bilancio una preghiera perché si faccia sul tema una riflessione più profonda.

Il tema è che ci sono beni di interesse pubblico, di disponibilità pubblica e di possibile utilizzo in maniera allargata. Se non sarà attraverso l'alienazione, ma probabilmente attraverso le attività dei piani di zona, che prevedono anche delle attività ad integrazione socio-sanitaria tra Comuni e ASL, comunque non deve andare disperso l'intento finale illustrato dal collega Lanzilotta affinché questi beni possano essere finalizzati a un utilizzo della collettività, anche all'interno di un'integrazione socio-sanitaria che è di competenza dei Comuni e delle ASL.

A lei, assessore, spetta il compito di riflettere profondamente e a lei, collega Lanzilotta, quello di capire se ritirare o mantenere al voto l'emendamento.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Signor Presidente, per dar torto al collega Lanzilotta sono state utilizzate delle

ragioni che riconoscevano validità a quello che ho detto in precedenza. Tuttavia, questo mi interessa relativamente. Vorrei ricordare che ciò che sostiene il collega Lanzilotta ha un fondamento di verità, perché all'epoca furono trasferiti non i beni degli ospedali, ma i beni con destinazione sanitaria, che a volte appartenevano anche a soggetti di diritto privato, a enti giuridici regolati dal Codice civile. Tutto ciò fu possibile perché lo Stato, nella sua sovranità, si assunse l'onere di stabilirlo con legge statale; e poté farlo soltanto perché ne aveva il potere.

Questo la dice lunga e dimostra come sia sbagliato tecnicamente – non nelle finalità – quello che stiamo facendo.

Prima mi sono permesso di dirle, signor Presidente – e lei si è irritato –, che trattandosi di emendamenti che sostituiscono quasi l'intera legge, per una norma che il Consiglio regionale da lei presieduto ha approvato era necessaria l'analisi tecnico-normativa prevista dalla legge n. 6.

Poiché lei, signor Presidente, ha avuto la bontà di farci distribuire gli emendamenti a firma dell'assessore Gentile, vorrà farci pervenire anche l'ATN sugli emendamenti sostitutivi, in base all'articolo 7 della legge n. 6 del 2012, che non rinvegno nella cartellina.

LANZILOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZILOTTA. Signor Presidente, ho ascoltato attentamente tutti gli interventi. Credo che la questione abbia suscitato interesse, ma non vorrei che la bontà di una proposta venga compromessa dalla contingenza.

Accolgo, dunque, l'invito dell'assessore Gentile, convinto dell'impegno che intende assumersi e ritenendo che anche l'assessore al bilancio possa fare la sua parte, eventualmente inserendo questa norma nel disegno di legge di assestamento.

La questione – mi permetto di rivolgermi

ai colleghi Losappio e Damone – riguarda, nello specifico, beni che non hanno più una funzione attiva legata al Servizio sanitario nazionale e che, per la loro peculiarità geografica (nella maggior parte dei casi si tratta di immobili che insistono nel cuore dei centri abitati, quali erano i vecchi ospedali comunali trasferiti all'epoca), possono recuperare una funzione pubblica, come ricordava il collega Zullo, tornando ad essere patrimonio comunale utile alle comunità.

Pertanto, sarebbe opportuno che, con questo spirito, in modo corale, in fase di legge di assestamento si dedicasse attenzione a questa tematica.

L'impegno nostro è di ripresentare questa proposta e spero che quello della maggioranza e del Governo sia di trovare le condizioni per farla diventare norma del nostro ordinamento regionale.

PRESIDENTE. Il consigliere Lanzilotta ritira dunque l'emendamento.

Collega Ruocco, lei sa bene, perché non è al secondo giorno di scuola, che l'analisi tecnico-normativa riguarda l'intero disegno di legge, non i singoli emendamenti. Il problema è molto semplice: tutti i disegni di legge, quando vengono in Aula, come lei mi insegna – evito di fare il primo della classe, semmai faccio il terzultimo della classe –, possono essere modificati con gli emendamenti presentati dai consiglieri.

Sugli emendamenti, da quando esiste la storia di questo Consiglio regionale, e noi non facciamo eccezione, non viene chiesta l'ATN. Il Consiglio è libero di approvare o bocciare gli emendamenti, senza che il provvedimento sia rinviato. Se poi vogliamo ritenere che gli emendamenti snaturino il disegno di legge, possiamo mandarlo in Commissione.

Oggi il Consiglio ha approvato il primo emendamento all'articolo 1 e non è stato necessario chiedere l'ATN. Adesso stiamo discutendo gli emendamenti relativi all'articolo 2. Possiamo procedere, perché ritengo che il

Consiglio stia discutendo e nessuno sta strozzando la discussione.

È evidente, come sa il collega Ruocco, che non è possibile portare l'ATN in Aula, in quanto non esiste.

RUOCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Io richiamavo la sua responsabilità di Presidente di questa Assemblea per la tutela dei diritti di tutti i consiglieri.

Non sto dicendo, e lei l'ha capito bene, che su ogni emendamento sia necessaria l'ATN, ma che dopo l'esame della Commissione è stato presentato un emendamento che di fatto riscrive la legge. O questa ritorna in Commissione, oppure tutto l'iter preparatorio, ivi compresa l'ATN sul provvedimento uscito dalla Commissione, non serve a nulla.

È la tutela dell'Aula che le sto chiedendo, al di là della simpatia o meno e dell'irritazione che alcune posizioni possono suscitare. Io le sto chiedendo di tutelare l'Aula, perché la stessa ha il diritto di discutere un disegno di legge uscito dalla Commissione. Se il testo viene totalmente stravolto, deve riprendere il suo iter naturale e acquisire i relativi pareri, che voi avete introdotto, aggiungendo l'ATN, e deve essere salvaguardata la normale dialettica.

Diversamente, fino a quel momento abbiamo giocato. Dopodiché, arriva il testo serio. È come quando si fanno le leggi di bilancio, per le quali si giocava tra Camera e Senato per due mesi e poi arrivava il maxiemendamento che riscriveva gli articoli 1 e 2 con centinaia di commi e non si aveva più nulla da discutere.

Questo è il compito che sollecitavo lei esercitasse. Lei, però, si è irritato e non ha compreso il senso del mio appello accorato.

PRESIDENTE. L'ho talmente compreso che le ho anche risposto, dicendo che, avendo

già avviato la discussione con l'approvazione del primo articolo, si pone ora il problema della sua richiesta di ATN sui singoli emendamenti.

In verità, le ho ricordato – e lei, come me, ha buona memoria, perché siamo tra i più anziani di quest'Assemblea – che non è mai accaduto che si chiedesse l'ATN sugli emendamenti. È un fatto nuovo. Ciò non significa che quanto non è stato mai fatto non possa essere fatto oggi.

Lei chiede che sugli emendamenti che riscrivono la legge e ne forniscono un altro significato ci sia l'ATN. A questo punto, io devo decidere se accogliere la sua richiesta e rinviare il provvedimento in Commissione o proseguire la discussione.

Poiché devo appellarmi a tutta l'Assemblea e tutelarne i diritti, pongo il problema all'attenzione dell'Assemblea e chiedo che ci siano, per il rinvio in Commissione del provvedimento per l'ATN, un pronunciamento a favore e uno contrario. Se c'è il pronunciamento a favore, il provvedimento torna in Commissione. Se c'è il pronunciamento contro, proseguiremo senza l'acquisizione dell'ATN sugli emendamenti.

Interverranno ora un consigliere a favore e uno contrario alla richiesta di Ruocco.

ALOISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALOISI. Signor Presidente, il consigliere Ruocco ha posto un problema che, secondo me, va risolto nella maniera seguente. Il collega Ruocco dice che l'emendamento presentato dall'assessore di fatto riscrive completamente il disegno di legge arrivato in Aula. Se questo è, è chiaro che il percorso perché il testo arrivi in Aula ha bisogno del passaggio in Commissione, oppure dell'ATN.

La Presidenza del Consiglio risponde che, per quanto la riguarda, non si tratta di un nuovo disegno di legge, ma di emendamenti inte-

grativi del disegno di legge, ragion per cui si procede senza che ci sia un'interlocuzione forte nei toni e bassa nei contenuti.

PRESIDENTE. Collega, la ringrazio per il tentativo di chiarire, ma era già chiaro a tutti. Lei ha posto un problema non procedurale, ma di sostanza.

Io comprendo – posso poi approvarle o meno – le riflessioni e le indicazioni che il collega Ruocco rivolge alla Presidenza, che sono evidentemente rivolte a tutta l'Assemblea, ma non sono in grado di interpretare il pensiero dell'Assemblea stessa.

Sulla posizione del consigliere Ruocco, che è ben espressa, io osservo che il Consiglio ha già avviato la discussione, approvando il primo dei tre articoli. Chiedo, quindi, al Consiglio di valutare l'intervento del consigliere Ruocco e di decidere, esprimendosi con un intervento a favore e uno contro, se proseguire nell'approvazione.

Ciò è sempre avvenuto in passato, perché gli emendamenti, anche se hanno stravolto la natura, il significato e l'oggetto delle leggi, non sono mai stati sottoposti alla preventiva acquisizione dell'ATN. L'alternativa, condividendo le riflessioni del consigliere Ruocco, è che il provvedimento debba necessariamente tornare in Commissione perché sia acquisita l'ATN sugli emendamenti.

Occorre, però, rilevare che il provvedimento, dopo il passaggio in Commissione, potrebbe essere ulteriormente emendato. A quel punto, non so se le ATN dovrebbero essere nuovamente richieste, perché si finisce per creare una catena senza mai approdo.

Ho già comunicato all'Aula che intendo procedere in questa maniera. Chiedo, pertanto, che ci siano un intervento a favore e uno contro sul rinvio del provvedimento in Commissione.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, credo che non sia il caso di richiedere l'ATN per ogni emendamento. Sarebbe uno svilimento della nostra funzione non dico legislativa, ma migliorativa rispetto alle proposte e ai disegni di legge che discutiamo.

C'è una particolarità che si svolge questa mattina: il collega Ruocco, credo con spirito costruttivo, perché si possa legiferare secondo canoni di rigore, chiede che, rispetto a questo emendamento, che stravolge il primo e il secondo articolo dell'originario disegno di legge, si possa riformulare l'ATN e rifare il passaggio canonico nella Commissione.

Badate, anche l'emendamento è formulato in un dato modo. Certamente contiene un errore formale, laddove propone che “il comma 1 è sostituito dal seguente”, “il comma 2 è sostituito dal seguente” e “il comma 3 è sostituito dal seguente”. Tuttavia, quando sono andato a vedere il disegno di legge originario, ho notato che non esiste il comma 3. Dunque, c'è bisogno di un'attenzione, anche se si tratta di sviste.

Questo emendamento ha rimodellato il disegno di legge. Pertanto, io mi rimetto alla volontà sovrana del Consiglio per capire se dobbiamo interrompere, oppure se dobbiamo continuare. Ovviamente, noi rispetteremo l'esito, qualunque esso sia.

Si tratta di una procedura che si fa per oggi, ma non abituiamoci: sarebbe una iattura per la funzione che ci appartiene e che vorremmo fosse libera da legami e legacci, per poter anche in futuro intervenire nel miglioramento dei disegni e delle proposte di legge.

AMATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATI. In realtà, il collega Zullo è intervenuto già di per sé contro la richiesta. Sostiene, però, l'ipotesi che nel regime di legiferazione possa esservi uno stato di eccezione. In sostanza, dice che è sempre così, ma, con

riferimento all'argomento posto dal collega Ruocco, chiede di fare in modo che ci possa essere una valutazione.

Sull'argomento io sono intervenuto anche qualche mese fa. Il sistema di legiferazione è fondato su dati rigorosamente formali. Noi siamo un'Assemblea legislativa, per la quale non è possibile ammettere eccezioni. Non siamo un'Assemblea collegiale priva di funzione legislativa, come, per esempio, un Consiglio comunale, tant'è che in quella sede viene posta dal legislatore la condizione di procedibilità del parere di regolarità tecnica.

In questo caso, per le Assemblee legislative, è inaccettabile, con riferimento alle funzioni di consigliere regionale legislatore – e anche per un po' di amor proprio, consentitemi –, dover addurre il parere tecnico degli uffici come condizione di procedibilità sia nell'iter ordinario di formazione della legge, sia nella presentazione degli emendamenti.

La scelta che abbiamo fatto di dotarci di un parere tecnico-normativo è dettata dalla necessità di avere un ausilio, un'informativa di carattere tecnico, che però non deve mai rappresentare una condizione di procedibilità.

Se l'argomento viene posto da un punto di vista politico, abbiamo la necessità di approfondire. In tal caso il Consiglio regionale può decidere di rinviare in Commissione per l'approfondimento. Se, invece, l'argomento viene posto alla luce dell'inesistenza di un parere tecnico e lo si fa addirittura risalire a una condizione di procedibilità, ricordo che noi siamo un'Assemblea legislativa, per la quale non è mai possibile, anche per garantire la funzione e noi stessi, richiedere un parere tecnico. Noi siamo legislatori e ci assumiamo la nostra responsabilità.

Peraltro, nel nostro sistema il sindacato sulle leggi non è attribuito al giudice ordinario. In tal caso, varrebbe questo argomento, attribuito alla Corte costituzionale in termini di conflitto di attribuzione. Il giudice naturale della legislatura è eventualmente la Corte co-

stituzionale e, quindi, l'argomento, così posto, non può essere impresiosito da alcuna valutazione di favore.

PRESIDENTE. Ritengo che si possa fare a meno di procedere alla votazione, interpretando la volontà del Consiglio.

Ricordo che all'emendamento a firma dell'assessore Gentile è stato presentato un subemendamento, a firma dei consiglieri Galati e Nuzziello, del quale do lettura: «Al comma 1, *sub* 1: dopo la parola “provvede”, eliminare le parole “in virtù di legge o provvedimento amministrativo regionale”. Al comma 2, *sub* 2: Eliminare *in toto* e aggiungere “Il provvedimento del Direttore generale di cui al comma precedente costituisce titolo per la trascrizione nei Registri immobiliari».

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Vorrei trasformare il subemendamento in emendamento. Vi chiedo di aiutarmi.

PRESIDENTE. Il subemendamento all'articolo 2, comma 1, *sub* 1, recita: «Eliminare le parole “in virtù di legge o provvedimento amministrativo regionale”».

Il comma 1, quindi, diventa: «Il Direttore generale provvede al trasferimento a titolo gratuito».

Pongo ai voti il subemendamento al comma 1, *sub* 1.

RUOCCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUOCCO. Signor Presidente, poiché abbiamo avuto l'abilità di modificare il testo in senso altamente peggiorativo, e adesso è davvero un obbrobrio, voterò contro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il subemendamento al comma 1, sub 1.

È approvato.

Pongo ai voti il subemendamento al comma 2, sub 2.

È approvato a maggioranza con il voto contrario del consigliere Ruocco e l'astensione del Gruppo PDL-PPT (risultano assenti il Gruppo I Pugliesi e i consiglieri Marmo, Pellegrino e Buccoliero).

Pongo ai voti l'emendamento a firma dell'assessore Gentile, nel testo subemendato.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

art. 3

Alienazione della proprietà dell'immobile ex P.O. "D. Cotugno" di Bari e dei beni mobili in esso contenuti

1. Al fine di dotare l'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "Giovanni Paolo II" di Bari di un patrimonio ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L 16 gennaio 2003, n. 3) la proprietà dell'immobile ex P.O. "D. Cotugno" sito in Bari alla via O. Flacco n. 65 e dei beni mobili in esso contenuti è trasferita, a titolo gratuito, dall'Azienda Sanitaria Locale di Bari al predetto Istituto con le modalità e procedure di cui ai successivi commi 3 e 4.

2. L'alienazione di proprietà di cui al comma precedente è condizionata al mantenimento del carattere scientifico da parte dell'IRCCS non trasformato in Fondazione "Giovanni Paolo II" di Bari. In caso di mancata conferma del carattere scientifico del predetto Istituto ovvero di trasformazione dello stesso in Fondazione, l'immobile ex P.O.

"D. Cotugno" di Bari, ivi compresi i beni mobili in esso contenuti, ritorna nella proprietà dell'ASL BA quale ospedale a gestione diretta della stessa.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Direttore generale dell'ASL BA attiva le procedure per l'alienazione della proprietà di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli 52, 53, 54 e 55 della l.r. n. 38/1994 come integrata e modificata dall'articolo 1 della presente legge.

4. Effettuata l'alienazione della proprietà, l'IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari subentra alla ASL BA nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti l'immobile ex P.O. "D. Cotugno" di Bari e i beni mobili in esso contenuti.

Lo pongo ai voti.

È approvato a maggioranza con l'astensione del consigliere Ruocco (risultano assenti il Gruppo I Pugliesi e i consiglieri Marmo, Pellegrino e Buccoliero).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del DDL n. 6 del 11/04/2013 "Norme in materia di riorganizzazione del patrimonio del Servizio sanitario regionale" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Aloisi, Amati,
Blasi, Brigante, Buccoliero,
Camporeale, Caroppo, Cervellera, Congedo, Cristella,
Damone, De Biasi, De Gennaro, De Leonardis, Di Gioia, Disabato,
Epifani,
Friolo,
Galati, Gatta, Gentile,
Introna,

Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Longo, Lonigro, Losappio, Lospinuso, Maniglio, Marino, Martucci, Mazzarano, Mennea, Monno, Negro, Nicastro, Nuzziello, Ognissanti, Pastore, Pentassuglia, Pica, Romano, Schiavone, Surico, Ventricelli, Zullo.

Si è astenuto il consigliere:
Ruocco.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri pre senti	49
Consiglieri votanti	48
Hanno votato «sì»	48
Consiglieri astenuti	1

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza da parte dell'assessore Gentile.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata all'unanimità (risultano assenti il Gruppo I Pugliesi e il consigliere Marmo).

DDL n. 1 del 16/01/2013 “Disposizioni in materia di beni culturali”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 44), reca: «DDL n. 1 del 16/01/2013 “Disposizioni in materia di beni culturali”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

OGNISSANTI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, il disegno di legge proposto si pone al termine di una lunga evoluzione che ha riguardato la materia dei beni culturali. A partire dagli anni Sessanta, anche

alla luce dell'art. 9 della Costituzione, la materia dei beni culturali è stata sottoposta a un duplice ordine di spinte: da un lato, la necessità di garantire la finalità di conservare e proteggere i beni culturali e, dall'altro, la necessità di accrescere la loro conoscenza e la loro fruizione pubblica.

Nel solco di tale linea evolutiva, i beni culturali sono stati individuati come un'area strategica per la vita e lo sviluppo del Paese su cui intervenire per migliorarne la “gestione”. Ciò ha coinciso con il loro riconoscimento come beni di grande significato simbolico e sociale, iniziandoli a guardare non solo come valore di per sé meritevole di protezione, ma anche come risorsa da valorizzare quale strumento di formazione culturale, crescita civile e sviluppo economico e sociale.

Di qui il ricorso al termine “valorizzazione”.

I passaggi decisivi sono individuati rispettivamente nel d.lgs. 112/1998 che ha riordinato le competenze e nella riforma della Costituzione che ha considerato la valorizzazione un tema sostanziale e non solo organizzativo.

Nel corso di tale evoluzione del quadro normativo, è emerso, immediatamente, come una concezione prettamente economico-produttiva dei beni culturali avrebbe potuto comportare il rischio di valorizzare i beni più remunerativi e tralasciare quelli meno attrattivi dell'attenzione pubblica.

Le due funzioni di gestione e valorizzazione, che si vennero ad affermare anteriormente al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” furono finalizzate alla fruizione, seppure, l'una, volta ad assicurarla e, l'altra, a incrementarla, e si espressero in attività pressoché coincidenti, l'una riguardante la manutenzione, la sicurezza e l'integrità dei beni, l'altra il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore, ambedue richiamanti la tutela.

Con il Codice dei beni culturali si opera la scelta di non definire altre attività oltre alla

tutela e alla valorizzazione, superando ogni riferimento alla gestione. Con ciò contribuendo a eliminare le difficoltà per una chiara identificazione degli ambiti della valorizzazione intesa in maniera distinta dalla gestione.

Rispetto alla sopra descritta evoluzione del quadro normativo nazionale, la normativa della Regione è la risultante di una stratificazione nel tempo di una pluralità di interventi legislativi, risalenti nel tempo, nati per rispondere a esigenze contingenti. Il quadro normativo regionale, pertanto, oltre a risultare disorganico e datato nel tempo, non appare più in grado di rispondere alle nuove esigenze poste dalle innovazioni intervenute nelle politiche di settore. A ciò si aggiunga che le disposizioni, in cui si articola il quadro normativo attuale della Regione, non contengono una previsione di quegli strumenti che appaiono sempre necessari per favorire la valorizzazione dei beni culturali: la gestione integrata e la promozione della collaborazione e cooperazione tra enti pubblici e tra pubblico e privato.

Il disegno di legge proposto si pone nel solco della sopra descritta linea evolutiva della formazione. Più in particolare, il disegno di legge, da un lato, si pone quale necessario completamento della disciplina dettata dal Codice dei beni culturali e, dall'altro, offre spunti innovativi, nel rispetto dei principi espressi dallo stesso Codice e delle competenze istituzionali della Regione.

L'articolato normativo del disegno di legge, infatti, prendendo spunto dalla concreta esperienza che la Regione Puglia ha vissuto negli ultimi anni, si pone quale compito specifico quello di creare un sistema integrato, finalizzato alla valorizzazione dei beni culturali.

L'esperienza vissuta dalla Puglia, in particolare attraverso la gestione dei fondi statali e di quelli gestiti nell'ambito delle programmazioni europee, induce a ritenere che, perché possa riconoscersi al patrimonio culturale il ruolo di fattore strategico per lo sviluppo, occorre che si stabilisca un rapporto costante con il sistema territoriale.

Si tratta di una connessione dipendente dalla circostanza che il patrimonio culturale è nel territorio, anzi ne costituisce una delle risorse più importanti e dalla considerazione che tutte le diverse componenti del "processo produttivo" attivato dal patrimonio culturale sono fortemente legate ai contesti territoriali.

Tutto ciò conduce a ritenere che, oggi, appare improponibile un modello gestionale in cui gli elementi della filiera, che rappresentano, poi, le componenti del tessuto produttivo territoriale, non siano coinvolti nei processi di valorizzazione e gestione dei beni culturali.

L'elaborazione del disegno di legge è frutto di un lavoro collegiale seguito da consultazioni che hanno visto coinvolte numerose componenti tecniche.

L'incipit è rappresentato dalla Deliberazione della Giunta regionale del 26 aprile 2011, n. 759, con la quale si è proceduto alla costituzione del gruppo di lavoro per lo studio e l'elaborazione della bozza di articolo normativo, da cui avrebbe preso le mosse il disegno di legge che si propone.

Il predetto gruppo di lavoro ha visto la presenza di rappresentanti della Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, delle Biblioteche provinciali, della Sovrintendenza archivistica, dell'Istituto centrale per il catalogo unico, di esperti in materia di legislazione dei beni culturali, di musei, archivi e biblioteche, provenienti dalle Università pugliesi.

All'interno del gruppo di lavoro un apporto fondamentale è stato fornito dai Servizi regionali competenti ed, in particolare, dal Servizio beni culturali e dal Servizio legislativo.

Il lavoro si è sviluppato attraverso numerose riunioni che hanno visto la partecipazione di tutte le componenti tecniche ed hanno costituito momento di riflessione e di condivisione dell'impostazione complessiva del disegno di legge, nonché degli apporti e suggerimenti provenienti dalle varie componenti tecniche.

Il Servizio beni culturali, poi, ha svolto un

ruolo fondamentale di raccolta dei suggerimenti e degli apporti provenienti dalle varie componenti tecniche, attraverso specifici incontri ed approfondimenti con le medesime componenti su singoli aspetti.

Il Servizio Legislativo, invece, ha svolto un prezioso ruolo di indirizzo, fornendo continui suggerimenti di tecnica redazionale legislativa per la migliore stesura del testo normativo, ed effettuando un'operazione di *drafting* normativo, finalizzato ad assicurare la coerenza del testo di legge.

Il disegno di legge è stato scelto per realizzare una delle azioni-pilota nell'ambito del Progetto Operativo di Assistenza tecnica alla Regione Puglia per il rafforzamento della capacità di normazione, curato dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Segnatamente, sul disegno di legge è stata svolta un'Analisi tecnico-normativa secondo le *guidelines* contenute nella scheda (allegata alla presente relazione) predisposta dal Consorzio MIPA. Quest'ultimo è incaricato dal DAGL di assistere la Regione Puglia, tra le quattro Regioni dell'Obiettivo convergenza.

È opportuno ricordare che il POAT-DAGL si inserisce nell'ambito del Progetto Operativo nazionale "Governance e Assistenza Tecnica" e si prefigge, tra le finalità, quella di introdurre, sviluppare o migliorare le tecniche di *better regulation* contribuendo al perseguimento degli obiettivi già delineati nel noto Accordo Stato-Regioni-Autonomie Locali del 29 marzo 2007.

Per l'intero progetto è stato costituito un gruppo di lavoro misto DAGL-Regione Puglia che ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Servizio legislativo della Giunta, del Servizio Affari e Studi Giuridici e Legislativi del Consiglio regionale e dell'Autorità di gestione del P.O. FESR.

Per il disegno di legge il gruppo è stato costituito dal Servizio legislativo di Giunta e dal Consorzio MIPA, lavorando anche in collaborazione con i Dirigenti dei Servizi Beni cultu-

rali durante gli incontri tenutisi nei giorni 17 e 26 settembre, 24 ottobre, 12, 19, 20 novembre e 3 dicembre 2012.

L'ATN rappresenta un importante strumento di *better regulation* già utilizzato dalla Regione che tuttavia, nell'ambito del POAT-DAGL, si intende affinare e potenziare anche alla luce di rendere omogenea la sua applicazione, conformemente all'impostazione scelta a livello statale.

Il potenziamento della capacità di normazione, in definitiva, si realizza dando vita ad un "ciclo di regolazione", che comincia con l'AIR (Analisi di impatto della regolazione), passa per l'ATN e si conclude con la VIR (Valutazione di impatto della regolazione). Il traguardo strategico, già definito a livello comunitario, è quello di incrementare o promuovere la competitività della Regione attraverso la qualità della regolazione, nonché attraverso la cosiddetta regolazione intelligente.

Questo ciclo della regolazione trova oggi un riscontro puntuale, che è altresì un riferimento imprescindibile, nella Legge regionale 2 novembre 2011 n. 29 "*Semplificazione e qualità della formazione*", già oggetto di taluni contributi da parte dell'Assistenza tecnica del POAT, tra cui, da ultimo, la predisposizione delle bozze dei regolamenti di attuazione. L'art. 7 della legge n. 29/2011 prevede l'ATN (v. artt. 8 e 12 del DGR del 23 novembre 2010 n. 2484 Regolamento interno per la disciplina del procedimento legislativo e regolamentare di iniziativa del Governo regionale).

Nello svolgimento dell'ATN sul disegno di legge l'attenzione è stata posta sui punti 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, e 15, di cui alla Scheda sintetica allegata. Infine, è stato svolto un accurato lavoro di *drafting*, verificando il rispetto delle regole di tecnica redazionale con particolare attenzione alle definizioni normative e alla correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

Infine, ringrazio tutti i consiglieri facenti parte dalla Commissione, sia i vecchi, sia i

nuovi, perché ci siamo trovati a cavallo, l'Assessore, la struttura tecnica, tutti gli altri consiglieri e tutti coloro che hanno collaborato al presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Laddomada. Ne ha facoltà.

LADDOMADA. Signor Presidente, assessori, consiglieri, innanzitutto rivolgo un ringraziamento al Presidente della Commissione per la menzione che ha fatto dei consiglieri ex componenti della VI Commissione. Dopodiché, l'apprezzamento più importante va all'assessore Barbanente, perché questo è un disegno di legge veramente importante, in un settore trainante della nostra economia e della nostra vita culturale, aspetti che saranno sempre più legati in maniera inscindibile.

Quello che ho apprezzato – poi veniamo al contenuto – è innanzitutto il metodo di lavoro che ha portato la Commissione e, prima della stessa, l'assessore a interloquire con le diverse componenti tecniche e persino ministeriali, proprio per fare in modo che si arrivi a testi di legge concertati ed elaborati in maniera chiara e rispondente anche alle norme superiori di valenza nazionale, nel caso che ci occupa al Codice dei beni culturali.

In quest'ottica mi sono permesso di presentare, condividendoli anche con l'assessore, alcuni emendamenti semplici, che però danno migliore attuazione ad alcuni articoli del Codice dei beni culturali. Segnatamente, essi riguardano la fruizione, nell'ambito delle biblioteche, di tutto il materiale ivi esistente da parte delle persone disabili. In particolar modo, si prevede la possibilità che i beni culturali siano fruibili anche da soggetti non vedenti e ipovedenti attraverso la messa a disposizione di sistemi informatici secondo il sistema *braille*.

Ringrazio, quindi, coloro che hanno partecipato alla stesura di questo disegno di legge,

che sicuramente produrrà effetti benefici. Nell'ambito dei beni culturali troviamo tantissime cose, dagli stemmi, alle vestigia, agli arazzi, alle sculture.

La Puglia è custode di tanti beni culturali. Era ora che essi trovassero protezione, valorizzazione e fruizione da parte della nostra Regione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, spendo poche parole e pochi minuti per associarmi al ringraziamento testé reso sia dal Presidente Ognissanti, sia dal collega Laddomada a chi ha lavorato alacremente alla stesura definitiva del disegno di legge, ivi compresi coloro che hanno voluto presentare emendamenti che qualificano ancor più il disegno di legge per come è venuto fuori dai lavori della Commissione.

Io credo che il patrimonio e i beni patrimoniali siano un elemento qualificante per l'universo e, quindi, anche per la Regione Puglia. Rappresentano la memoria storica e, dunque, anche le radici su cui costruire il futuro.

Mi piace sottolineare la completezza di questo disegno di legge. Si tratta di un provvedimento che cerca di guardare a tutto tondo alla problematica dei beni culturali, non solo di conservazione e manutenzione, ma anche e soprattutto di fruizione.

Il disegno di legge si pone anche l'obiettivo di mettere in rete istituzioni e organismi, pubblici e privati, affinché il patrimonio culturale possa essere disponibile a tutti, anche, grazie agli emendamenti presentati, ai non vedenti e agli ipovedenti.

Credo che sulla qualità di questo disegno di legge, al di là delle ATN cui si faceva riferimento, non si possa non essere d'accordo. Pertanto, non mancherà un apporto favorevole non solo nel voto articolo per articolo, ma anche e soprattutto nel voto finale rispetto al disegno di legge.

Il pensiero del nostro Gruppo è che dobbiamo, tutti insieme, tarare gli effetti che la legge produrrà poi nella sua applicazione. Il tema è talmente importante che questa taratura, questo monitoraggio ci potrà permettere di reintervenire laddove qualche punto non sia stato osservato per il verso giusto.

Preannuncio fin d'ora, quindi, il favore del Gruppo che rappresento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Negro. Ne ha facoltà.

NEGRO. Signor Presidente, abbiamo già espresso la soddisfazione per la predisposizione e l'approvazione di questo disegno di legge immediatamente dopo l'avvenuta approvazione all'unanimità nella Commissione competente.

L'obiettivo di questo disegno di legge, come ricordavano in precedenza alcuni colleghi, è quello di migliorare soprattutto la gestione del patrimonio culturale, che per noi rappresenta non solo un grande significato simbolico e sociale, ma anche uno strumento di valorizzazione e di formazione culturale, di crescita e di sviluppo economico. Si tratta di un testo che la Regione Puglia aspettava da tempo e che si pone il compito specifico di creare un sistema integrato finalizzato alla valorizzazione dei beni culturali.

Occorre riconoscere a tale patrimonio un ruolo di fattore strategico per lo sviluppo del territorio. I beni culturali sono nel territorio e ne costituiscono una delle risorse più importanti. Per questo motivo le componenti del tessuto produttivo territoriale devono essere necessariamente coinvolte nei processi di valorizzazione e gestione dei beni culturali. Di questo aspetto la legge che stiamo per approvare tiene conto e offre la possibilità di attuazione.

Il disegno di legge, tra l'altro, prevede una Commissione regionale per i beni culturali, che è prevista sin dal 2004, nel rispetto del decreto legislativo del 2002, il cosiddetto Co-

dice dei beni culturali. Nonostante il ritardo, finalmente arriviamo alla costituzione anche di questa Commissione, che ha un carattere consultivo della Giunta regionale ed è composta da professionalità tecnico-scientifiche che potranno portare un contributo notevole alla nostra Regione.

Soprattutto, inoltre, e mi piace sottolinearlo, questo disegno di legge fissa i compiti a cui i Comuni devono provvedere, in particolare, sia singolarmente, sia in forma associata, alla gestione della valorizzazione del patrimonio culturale.

Nell'ambito di questo aspetto, come Gruppo dell'UDC, abbiamo proposto un emendamento significativo, che ha visto con piacere anche l'approvazione e la sottoscrizione dell'assessore Barbanente, cui l'abbiamo consegnato stamattina. Esso obbliga i Comuni nel cui territorio ricadono parchi archeologici o aree interessate da un'esistenza archeologica a subordinare il rilascio di qualsiasi autorizzazione edilizia a indagini di archeologia preventiva.

Si tratta – consentitecelo, cari colleghi – di una rivoluzione per la nostra Regione, perché finora nessun Comune aveva mai svolto indagini archeologiche preventive prima dei rilasci autorizzativi edilizi.

Noi auspichiamo anche, e su questo abbiamo il parere concorde dell'assessore, di cui siamo ben lieti, che nella predisposizione dei regolamenti, come l'assessore ci ha confermato, si dovrà offrire la possibilità di meglio dettagliare i compiti che dovrà avere, io immagino, un ufficio archeologico comunale, anche questo costituito, probabilmente, in forma associata.

Si dovrà, quindi, offrire, attraverso le associazioni di Comuni, le unioni di Comuni, o altre forme di aggregazioni associative, la possibilità di disporre di un ufficio archeologico che possa redigere la Carta del rischio archeologico e fornire ai professionisti, alle imprese e ai cittadini tutti una fotografia delle emergenze archeologiche, affinché ognuno

possa valutare dove è meglio intervenire senza porre in essere rischi di danneggiamento alle emergenze archeologiche.

Con questo auspicio, che noi siamo certi si potrà concretizzare nella stesura dei regolamenti applicativi di questa legge, annunciamo il voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Ventricelli. Ne ha facoltà.

VENTRICELLI. Signor Presidente, colleghi consiglieri, credo che questo sia un disegno di legge importante. Non solo ha un carattere sistemico, in quanto mette insieme una serie di interventi precedenti che la Regione aveva fatto sull'argomento, ma dà anche, finalmente, attuazione al Codice dei beni culturali. Credo che sia stato un lavoro importante, anche perché ha consentito di partecipare alla stesura del lavoro stesso a coloro che sono stati i protagonisti della filiera dei beni culturali.

Penso che sia stato anche un lavoro ben impostato tecnicamente. In merito va riconosciuto non solo il lavoro dell'assessore competente, Angela Barbanente, ma anche quello degli uffici, con il dottor Palumbo, e dei dirigenti, con la dottoressa Pellegrini.

L'aspetto importante, tuttavia, è che finalmente, con questa legge, si esce dalla logica di guardare al bene culturale in maniera episodica e singola e si tenta di fare un'operazione importante, peraltro già contenuta nel Codice dei beni culturali, che in questo modo rientra in un'impostazione di carattere generale dell'assessorato competente.

Voglio sottolineare – penso che questo sarà il terreno di intervento e di iniziativa concreta dell'assessorato – che la legge inizia a evidenziare la necessità, in questa strategia sistemica di valorizzazione dei beni, dei cosiddetti Piani strategici, ossia degli agglomerati di intervento amministrativo che tentano di mettere insieme i diversi soggetti, dalle Soprintendenze, alla Regione, fino ai privati. È

una questione assolutamente importante. Se si vuole uscire dalla disperata impossibilità di intervenire concretamente sulla valorizzazione, infatti, bisogna ripensare anche con questi strumenti, per esempio con gli accordi di valorizzazione, a un intervento dei privati che sia sottoposto a una logica di cautela, ma che comunque debba utilizzare le risorse finanziarie che solo i privati riescono a mettere insieme. È importante chiarire quali devono essere i compiti degli Enti locali, in modo particolare dei Comuni.

Inoltre, vorrei richiamare l'attenzione dell'assessore sul fatto che, attraverso questi strumenti, che mi auguro possano essere utilizzati in maniera adeguata, si possano valorizzare scoperte importanti che sono state compiute negli ultimi anni nella nostra Regione – solo per richiamarne alcune, le orme di dinosauri o l'*homo arcaicus* –, la cui importanza è stata ribadita a livello internazionale.

È importante anche la modifica introdotta e, peraltro, accettata all'unanimità su proposta del collega Greco, che valorizza l'intervento dei Comuni cercando di imprimere loro una valenza professionale spiccata, cosa che, per alcuni aspetti, non avveniva da tempo. Pertanto, sono contento che la proposta di emendamento presentata dal collega Negro sia stata approvata all'unanimità.

Concludo comunicando che il voto del Gruppo SEL è ovviamente favorevole e che ci si augura che questo possa essere uno strumento con cui iniziare un processo di importante valorizzazione del sistema dei beni culturali della nostra Regione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Pentassuglia. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Signor Presidente, vorrei rimarcare davvero con soddisfazione e compiacimento questo disegno di legge, che ufficializza ciò che quotidianamente tentiamo di rappresentare, ossia l'importanza, nel no-

stro territorio e per il nostro territorio, del patrimonio culturale.

Questo è un lavoro di due anni, di cui va dato atto all'assessore Barbanente, ma anche – mi permetto di aggiungere – alla struttura, al Servizio beni culturali. Io ho avuto modo, ancora una volta, appena otto giorni fa, in un convegno a Monopoli, non solo di verificare la sua tenacia e caparbia quotidiana sugli aspetti che hanno avuto sempre un ruolo di secondo piano per molte vicende, ma anche di attestare la forza e la passione per il lavoro che si produce quotidianamente.

Penso che questo disegno di legge sia una dimostrazione di come non solo il gruppo di lavoro, ma anche la struttura abbiano messo in campo ogni dinamica, che io definirei positiva, sentendo anche i colleghi di tutte le forze politiche. Questo ruolo è stato davvero riportato all'attenzione del Consiglio, ma ha anche fornito una linfa, perché la passione con il quale viene esercitato non è secondaria rispetto a tutto l'impianto normativo.

La questione che va sottolineata è che questo disegno di legge, tra l'altro, realizza un'azione pilota in questa Regione. Si tratta di una situazione che va sottolineata con forza, proprio per rafforzare l'idea e metterla in rete.

Penso che l'emendamento presentato oggi – naturalmente, anche gli altri mi trovano d'accordo; ritengo sia stata una semplice dimenticanza il fatto di non tenere tutto insieme – sia una novità assoluta, che è stata riportata dall'università in un incontro che ho tenuto sabato pomeriggio in preparazione dei lavori di domani per la strada regionale 8 sull'archeologia preventiva.

Io penso che sia una novità importante. A noi legislatori spesso sfugge il tecnicismo, la tecnicità, che viene, però, rappresentata dagli esperti, nonché la considerazione di quanto lavoro si può anticipare e soprattutto di quanta attenzione si può mettere nel non creare mostri od opere che rimangono ferme per anni, su cui non è possibile procedere per via di ciò che viene a scoprirsi.

Per come mi è stato rappresentato, io faccio un plauso anche al fatto di aver pensato a questo aspetto. L'archeologia preventiva deve trovare forse maggiore attenzione. Ringrazio anche il collega Negro, che ha ripreso questo tema.

Si tratta di un tema che io penso, soprattutto sulle opere pubbliche, sulle opere sistema, sulle opere infrastrutturali, di cui ci stiamo occupando noi e di cui si stanno occupando, tramite noi, anche le amministrazioni comunali, si debba attenzionare particolarmente, proprio per evitare situazioni come quella avvenuta nel primo tratto della strada regionale 8, di cui discuteremo domani.

È stato scoperto proprio a Taranto un immenso patrimonio, che è possibile verificare solo dalle foto, ma che rappresenta un pezzo importante, che poteva e può essere messo a disposizione, stanti la disponibilità, la responsabilità e soprattutto l'utilità di infrastrutture che non devono essere verificate *a posteriori*.

Occorre, dunque, un'attenzione un po' più particolare e io penso che su questo disegno di legge questa attenzione sia stata posta.

Annuncio, dunque, non solo il voto favorevole, ma proprio la soddisfazione di votare un disegno di legge di questa portata, nonché il compiacimento non solo per il lavoro che la struttura ha svolto tecnicamente, ma anche per la passione che, come ho verificato personalmente, essa mette quotidianamente per i beni culturali e soprattutto per la rete che su questa regione si è costruita in questi anni, non solo di relazioni umane, ma anche di messa a disposizione di un immenso patrimonio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Damone. Ne ha facoltà.

DAMONE. Signor Presidente, colleghi consiglieri, non ho dubbi sul disegno di legge. Le leggi che predispongono l'assessorato presieduto dalla collega Barbanente in gran parte vengono approvate all'unanimità, perché lei ricerca sempre la condivisione di tutti, delle

Commissioni, della tecnostruttura e del Consiglio regionale.

Tributo, quindi, un plauso ulteriore all'assessore Barbanente, alla quale, però, voglio rivolgere anche una preghiera proprio insistente: non è competenza del Consiglio regionale, ma, poiché lei è molto attenta alle problematiche del paesaggio, vorrei riferirle che i pugliesi vivono il dramma dei pareri statali delle Sovrintendenze provinciali e regionali. Essi costituiscono un freno, un ritardo irrazionale alle attività promozionali, in un momento difficile a livello occupazionale, per cui per un parere bisogna aspettare mesi.

Speriamo che la semplificazione che attribuisce alla responsabilità personale del dirigente i ritardi possa rappresentare una soluzione.

Alla collega Barbanente vorrei rivolgere un pensiero, visto e considerato che ormai il patrimonio culturale e artistico è della Regione Puglia. Mi chiedo se il Ministero, in fase di decentramento, non voglia trasferire tutti i beni presenti nel nostro territorio, in modo tale che non si abbiano pareri paralleli, per cui la Regione promuove e lo Stato frena. È necessario, praticamente, che la Regione diventi titolare di tutti i beni presenti nel territorio pugliese.

A questo proposito, pregherei l'assessore di creare un'anagrafe patrimoniale per i libri, i musei e gli edifici. Tra le altre cose, recandoci, con l'assessore Fabrizio Nardoni, nella Foresta Umbra, abbiamo visto due caserme bellissime, di cui una trasferita al Parco del Gargano. È una struttura, caro Presidente, su cui abbiamo impiegato 3 miliardi di vecchie lire. È stata completata da dieci anni e arredata, ma ne è rimasto, ormai, soltanto lo stabile vuoto.

Allo stesso modo, abbiamo concesso all'università un'altra caserma, nella Foresta Umbra, di nostra proprietà, che è transitata all'università ed è rimasta vuota anch'essa per anni. Anche quella struttura è arredata.

Dobbiamo impiegare in tal senso, assessore, il personale che spesso giace negli uffici e

i soggetti che non hanno nulla da fare, come coloro che, per esempio, stanno con la pala nei giardini a guardare il sole per far trascorrere la giornata.

Possiamo individuare alcuni soggetti che ci aiutino nel reperimento. Per esempio, del Palazzo Della Bella a Vico del Gargano non si sa chi abbia le chiavi. Questo è un delitto.

La legge è bellissima, è ottima, è una programmazione, ma da questa legge dobbiamo partire, perché allo stato non esiste granché. Ci auguriamo che i fondi emergano, perché la legge prevede interventi macroscopici che possono trovare realizzazione soltanto nel momento in cui vi è una grossa risorsa finanziaria. Per la risorsa finanziaria possiamo, però, utilizzare il personale inutilizzato della Regione affinché si faccia carico di fare questo inventario del patrimonio.

Vorrei segnalare all'assessore Gentile, che non c'è, e a chi ha presentato emendamenti, tra cui il collega Lanzilotta, che alcuni beni delle Aziende sanitarie sono ancora intestati ai Comuni e che non sono nemmeno transitati alle Aziende sanitarie stesse.

In questo clima, in questa situazione, per il patrimonio e per le proprietà regionali vi deve essere l'anagrafe patrimoniale. I dati devono essere informatizzati. Dobbiamo vigilare sull'uso, perché l'aver speso soldi della Regione e consegnato alcuni stabili storici a Enti collaterali che non li hanno neanche utilizzati diventa un delitto. Assessore Barbanente, non dobbiamo più accettare questo delitto.

L'assessore Di Gioia – lo sa – deve cominciare a prendere contatti con gli Enti ai quali abbiamo concesso questi immobili storici. La Foresta Umbra è uno dei beni più belli che ci siano in Puglia. Vi sono caserme meravigliose, collocate nei punti strategici della foresta, che sono abbandonate e che dobbiamo valorizzare. Anche i beni valorizzati vengono abbandonati a loro volta.

Vorrei pregare l'assessore Barbanente di dedicare un occhio particolare al tema. La regione Puglia è ricca di monumenti, ma la pro-

vincia di Foggia ha diritto a maggiore attenzione.

PRESIDENTE. Condivido gli apprezzamenti dei colleghi, e mi compiaccio anch'io per l'ottimo lavoro svolto.

So che la Commissione ha lavorato molto e che il provvedimento è stato licenziato all'unanimità.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo 1:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Principi, oggetto e definizioni

art.1

Principi e finalità

1. La Regione Puglia, in attuazione degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, nonché nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e della disciplina di cui al decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio) in seguito denominato Codice, valorizza il proprio patrimonio culturale materiale e immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio.

2. La Regione, a norma del comma 2, articolo 5 del Codice, tutela manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, libri, stampe e incisioni non appartenenti allo Stato.

3. Le azioni previste dalla legge sono finalizzate al potenziamento ed al miglioramento della fruizione dei beni culturali, per contribuire alla conoscenza e alla conservazione del patrimonio culturale, al rafforzamento dell'identità storica e culturale, allo sviluppo del territorio

e alla promozione dell'inclusione sociale e culturale delle popolazioni.

4. La Regione individua nella sussidiarietà, nella partecipazione, nel pluralismo, nella leale collaborazione, i principi cui conformare l'attività dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore dei beni culturali.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma dell'assessore Barbanente e del consigliere Laddomada, del quale do lettura: «All'art.1 comma 3, dopo le parole "alla conservazione"; aggiungere le parole "e fruizione del patrimonio culturale"».

Lo pongo ai voti.

È approvato.

Pongo ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

Do lettura degli articoli successivi:

art. 2

Oggetto ed obiettivi

1. La legge disciplina gli interventi della Regione e degli Enti locali in materia di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto della ripartizione delle competenze in materia.

2. Le azioni disciplinate dalla presente legge perseguono:

a) la promozione della conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale nell'ambito delle politiche di sviluppo della cultura, assicurando la tutela della persona, favorendo i bisogni di crescita culturale e garantendone i processi di formazione continua e ricorrente;

b) la cooperazione e l'interazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze in materia di conoscenza, salvaguardia, conservazione e valorizzazione dei beni culturali;

c) l'integrazione quale metodo prioritario di valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale con:

1. gli interventi connessi alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;

2. le politiche di coesione e sviluppo socio-economico e con particolare riguardo alle politiche di promozione della qualità del territorio e del turismo;

3. le politiche culturali e le politiche attinenti la ricerca, l'istruzione e gli altri servizi sociali;

d) la promozione della partecipazione ai processi conoscitivi del rilievo culturale dei beni ed alla definizione delle strategie e modalità di conservazione, valorizzazione e promozione dello stesso patrimonio culturale, anche in raccordo con le attività degli ecomusei di cui alla Legge regionale, n. 15 del 6 luglio 2011 (Istituzione degli ecomusei della Puglia), ove istituiti;

e) la promozione di metodi consensuali di programmazione e gestione, attraverso l'incentivazione della progettualità integrata a livello territoriale nell'ambito di processi che prevedano la corresponsabilità anche finanziaria dei soggetti pubblici e privati coinvolti e assicurino la sostenibilità delle gestioni e la qualità dei servizi;

f) la valorizzazione e la promozione dei beni culturali quali spazi, espressioni e pratiche che favoriscono lo sviluppo di relazioni fra fruitori basate sui fattori storici, culturali e identitari, atte anche a migliorare e sviluppare i processi della creatività e dell'innovazione, anche avvalendosi degli ecomusei di cui alla Legge regionale n. 15/2011;

g) l'innovazione nelle forme organizzative e gestionali, mediante l'uso di metodologie scientifiche per la raccolta, la gestione, l'inventariazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, e nelle forme di diffusione della conoscenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e dello scambio di esperienze e buone pratiche;

h) la qualificazione di istituti e luoghi della

cultura di cui all'art. 101 del Codice, nonché gli ecomusei di cui alla Legge regionale n. 15/2011 e il consolidamento della loro funzione sociale ed educativa;

i) la promozione di intese con le Istituzioni religiose, nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso di cui all'articolo 9 del Codice;

j) la promozione della conoscenza, la protezione e la conservazione del patrimonio librario documentario non statale;

l) la predisposizione, di intesa con le Università e le organizzazioni professionali, di percorsi di formazione che favoriscano l'occupazione giovanile qualificata nel campo dei beni culturali e di formazione permanente del personale occupato nel settore dei beni culturali.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 3

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) tutela: l'esercizio delle funzioni e delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la conservazione per fini di pubblica fruizione;

b) salvaguardia: l'attività volta ad assicurare la protezione dei beni culturali;

c) conservazione: il mantenimento od il recupero della integrità del bene, sia sotto il profilo strettamente materiale che per gli aspetti attinenti all'identità culturale della cosa in sé considerata;

d) promozione: l'attività diretta a far conoscere ed apprezzare i beni culturali;

e) fruizione: accessibilità e disponibilità pubblica del patrimonio culturale finalizzate al miglioramento della conoscenza dei valori di cui tale patrimonio è portatore;

f) valorizzazione: la predisposizione dei mezzi diretti a consentire o migliorare la possibilità di accesso ai beni culturali al fine di agevolare la percezione e l'apprendimento dei valori che ad essi afferiscono;

g) integrazione: la condivisione di conoscenze e la costruzione di percorsi ed azioni capaci di costruire relazioni stabili fra diversi soggetti e settori di intervento allo scopo di assicurare una sostenibile e più efficace valorizzazione dei beni culturali;

h) sistema integrato dei beni culturali: l'aggregazione di risorse culturali del territorio, adeguatamente organizzate in rapporto ai beni ambientali, messe in rete e gestite mediante forme di cooperazione interistituzionale, al fine di promuovere percorsi di valorizzazione integrata per lo sviluppo sostenibile e la coesione sociale;

i) istituti documentari: gli istituti (biblioteche, archivi) destinati alla conservazione delle copie della produzione editoriale realizzate sul territorio regionale, così come individuati dalla Giunta regionale;

j) Carta dei beni culturali: la cartografia tematica che descrive il patrimonio culturale della Regione, attraverso un censimento georeferenziato dei beni immobili, dei beni vincolati e dei siti di valore culturale e paesaggistico, così come approvata dalla deliberazione di Giunta regionale del 28 novembre 2006, n. 1787.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 4

Compiti della Regione per la promozione e valorizzazione

1. La Regione promuove la valorizzazione del patrimonio culturale in un sistema regionale integrato ed accessibile dei beni e delle istituzioni culturali, anche mediante le seguenti azioni:

a) attività volte alla conoscenza del patri-

monio culturale da valorizzare, favorendo lo studio, la ricerca e la diffusione dei risultati. A tal fine promuove, nell'ambito delle proprie funzioni, come specificate nella presente legge, lo sviluppo e l'aggiornamento della Carta dei beni culturali integrata nel Sistema Informativo Territoriale Regionale con riguardo ai beni e agli istituti di propria competenza. Per la produzione, lo scambio e l'utilizzo dei dati si avvale degli strumenti di coordinamento interno, in particolare dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, e degli strumenti di cooperazione interistituzionale, stimolando e sostenendo la creazione di sistemi a rete di dimensione regionale, eventualmente articolati in strutture sub regionali, ottimizza e condivide le risorse umane, finanziarie e strumentali, nonché i processi gestionali dei singoli beni;

b) iniziative volte a valorizzare gli istituti e i luoghi della cultura, di cui all'art. 101 del Codice, come centri di azione culturale e sociale, anche in forma coordinata con le misure di sostegno alle attività della cultura e dello spettacolo, promuovendo la piena ed effettiva fruizione pubblica degli stessi ed assicurando che vengano adibiti ad usi compatibili con il loro carattere storico o artistico e con le loro finalità, tali da non arrecare pregiudizio alla loro conservazione;

c) miglioramento delle condizioni di conservazione dei beni e dei relativi contesti, anche con riferimento al rispetto della normativa in materia di sicurezza e accessibilità;

d) potenziamento e creazione di servizi di informazione, comunicazione e documentazione, finalizzati alla promozione del patrimonio culturale, che favoriscano il libero e diffuso accesso alla conoscenza e alla cultura, utilizzando tecnologie innovative;

e) collaborazione con istituzioni, centri e associazioni culturali diffusi sul territorio e promozione della partecipazione degli stessi alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo sviluppo di attività e servizi connessi;

f) organizzazione di iniziative editoriali,

culturali, scientifiche e di approfondimento, quali convegni, mostre, seminari, itinerari di visita di siti e luoghi dell'arte, della storia e della cultura ed il sostegno alle medesime;

g) sostegno alle attività di sviluppo e diffusione della lettura e della conoscenza del patrimonio svolte da biblioteche e mediateche, musei e archivi.

2. La Regione, inoltre:

a) svolge compiti di tutela, catalogazione e conservazione dei beni librari e documentari ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice, anche avvalendosi dei soggetti costituenti la rete documentaria regionale di cui al successivo articolo 22;

b) determina, in accordo con il quadro normativo di riferimento comunitario e statale e con il concorso degli organi statali, delle organizzazioni professionali e degli enti di ricerca che hanno specifiche competenze in materia gli standard minimi di qualità da assicurare nell'esercizio delle funzioni di conservazione, valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale degli istituti e dei luoghi della cultura disciplinati dall'articolo 15 della presente legge e ne verifica periodicamente la sussistenza;

c) promuove azioni ed accordi diretti all'integrazione sociale e multiculturale e allo sviluppo delle collezioni bibliografiche e documentarie e di servizi bibliotecari rivolti alle fasce di utenti svantaggiati;

d) cura lo sviluppo e l'inserimento delle attività e dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura nel contesto internazionale, favorendo la collaborazione e la cooperazione, la circolazione delle persone e delle idee e gli scambi professionali.

e) assicura il potenziamento dei servizi bibliotecari e archivistici di propria competenza promuovendone l'integrazione anche con i servizi museali e il coordinamento ai fini della loro valorizzazione ed efficace, efficiente ed economica gestione.

A questo articolo è stato presentato un e-

mentamento, a firma dell'assessore Barbanente e del consigliere Laddomada, del quale do lettura: «All'art.4, comma 2, aggiungere la lettera f) "garantisce la fruizione dei beni culturali e dei servizi bibliotecari e archivistici, anche per soggetti non vedenti e ipovedenti, attraverso la messa a disposizione di sistemi informatici secondo il sistema *Braille*"».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

Pongo ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

Capo II Soggetti, funzioni e competenze

art. 5

Soggetti pubblici e privati del sistema integrato dei beni culturali

1. La Regione opera congiuntamente con gli Enti locali, promuove e favorisce intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, al fine di creare il sistema regionale integrato dei beni culturali.

2. Alla formazione e al funzionamento del sistema regionale integrato dei beni culturali concorrono i soggetti pubblici titolari delle funzioni relative ai beni, agli istituti e ai luoghi della cultura. Ne fanno parte anche i soggetti privati, singoli o associati, del settore, il cui ruolo sia riconosciuto secondo le modalità della presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

*art. 6**Commissione regionale
per i beni culturali*

1. È istituita la Commissione regionale per i beni culturali, organismo consultivo a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e connessi servizi, nominata dalla Giunta regionale.

2. La Commissione esprime pareri su:

a) i piani strategici di sviluppo culturale previsti dalle presenti norme;

b) gli accordi di valorizzazione con gli enti locali ed i privati previsti dalle presenti norme;

c) gli standard minimi di qualità dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura.

3. La Regione, inoltre, può chiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) atti di programmazione e pianificazione per i beni culturali predisposti dalla Regione;

b) schemi di accordi in materia di beni culturali fra la Regione e gli altri soggetti pubblici o privati;

c) schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali.

4. Gli Enti locali o gli altri soggetti competenti nel campo della valorizzazione dei beni culturali possono richiedere parere alla Commissione sulle materie sopra elencate.

5. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da nove membri di comprovata esperienza in materia di beni culturali, nonché di economia della cultura, legislazione dei beni culturali, promozione e comunicazione del patrimonio culturale.

6. I componenti esperti sono designati in conformità agli specifici criteri stabiliti dalla Giunta regionale per garantire l'elevata competenza e professionalità degli esperti stessi, per assicurare la presenza di competenze nelle diverse branche dei beni culturali e la rappresentatività delle associazioni professionali, nonché la trasparenza delle procedure di designazione. I componenti sono individuati nel modo seguente: due nominati dalla Giunta regionale; uno dalla Direzione regionale per i

beni culturali e paesaggistici della Puglia; uno dall'Unione Province d'Italia Puglia; uno dall'Associazione nazionale Comuni italiani Puglia; due dalle università pubbliche pugliesi di concerto fra loro; due dalle associazioni professionali competenti di concerto fra loro.

7. Alle sedute della Commissione partecipano ordinariamente, senza diritto di voto, il Direttore di Area ed il Dirigente del Servizio della Regione competenti in materia di beni culturali.

8. Ai membri della Commissione non è dovuta alcuna indennità.

9. Con successivo provvedimento della Giunta regionale sono disciplinate le modalità di elezione del Presidente e di funzionamento della Commissione. Le attività di segreteria tecnica sono assicurate dal Servizio regionale competente.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma dei consiglieri Lanzilotta e Zullo, del quale do lettura: «All'art. 6 comma 5 sostituire la parola "nove", con la parola "undici"».

Il Governo esprime parere favorevole.

Pongo ai voti l'emendamento.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

È stato presentato un emendamento, a firma dei consiglieri Lanzilotta e Zullo, del quale do lettura: «All'art. 6 comma 6 dopo le parole "due nominati dalla Giunta" aggiungere l'inciso "due nominati dal Consiglio Regionale"».

Devo fare un appunto, rivolgendomi all'assessore e al consigliere Zullo: il Consiglio regionale non si può esprimere, perché di solito vengono nominati due membri di maggioranza e uno di opposizione. Se ne introduce due, diventa complicato.

Ha chiesto di parlare il consigliere Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO. Noi non parliamo di componenti del Consiglio.

PRESIDENTE. Se vi riferite anche ai tecnici esterni, va bene.

Pongo ai voti l'emendamento.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

Pongo ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 7

Funzioni e compiti delle Province e della Città metropolitana di Bari

1. Le Province e la Città metropolitana di Bari, nel rispetto degli indirizzi regionali e con il concorso dei Comuni, contribuiscono alla valorizzazione e assicurano la fruizione dei beni culturali del territorio di riferimento ed esercitano i compiti e le funzioni ad esse affidati, nel rispetto della presente legge.

2. Nell'ambito del sistema integrato dei beni culturali, le Province e la Città metropolitana di Bari:

a) programmano e coordinano, favorendo la partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali diffusi sul territorio, lo sviluppo dei servizi degli istituti e dei luoghi della cultura del territorio;

b) garantiscono il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati;

c) curano il monitoraggio sui servizi e le attività degli istituti e dei luoghi della cultura operanti nell'ambito del territorio di competenza;

d) promuovono la didattica dei beni culturali mediante progetti definiti con gli operatori del settore, le istituzioni scolastiche e universitarie e realizzano attività di promozione del patrimonio culturale anche a fini di turismo culturale;

e) coordinano e pubblicano un calendario annuale delle attività degli istituti e dei luoghi della cultura e lo trasmettono alla Regione;

f) promuovono, d'intesa con la Regione, accordi di valorizzazione sub-regionale e conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice;

g) coordinano e gestiscono i servizi di rete e le attività sovracomunali, secondo modalità concordate con la Regione e con gli organi statali competenti.

3. Qualora negli atti di pianificazione e programmazione di cui al successivo Titolo II le Province e la Città metropolitana di Bari siano individuate quali enti di coordinamento di reti locali di istituti e luoghi della cultura, operanti nel proprio ambito territoriale, erogano contributi propri e contributi regionali sulla base dei criteri indicati dai suddetti atti.

4. La Regione esercita i poteri sostitutivi in caso di inerzia delle Province e della Città metropolitana di Bari.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 8

Funzioni e compiti dei Comuni

1. I Comuni, primi custodi dei valori della cultura e dell'identità locale, operano per la conoscenza e la conservazione del patrimonio di memorie e tradizioni della comunità regionale e delle singole comunità della Regione.

2. I Comuni concorrono alla valorizzazione e alla fruizione dei beni culturali secondo le modalità previste dagli atti di pianificazione e programmazione di cui al Titolo II della presente legge. Essi provvedono:

a) singolarmente o in maniera associata, alla gestione e alla valorizzazione delle attività e dei servizi relativi agli istituti e ai luoghi della cultura di cui hanno titolarità o loro affidati, favorendo la partecipazione di istituzioni, centri e associazioni culturali operanti sul territorio;

b) alla cura e alla conservazione degli istituti e dei luoghi di cultura di loro titolarità o loro affidati, anche attraverso la realizzazione, per le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali, di interventi di prevenzione, manutenzione e restauro, secondo metodologie concordate con la Regione e con gli organi statali competenti;

c) all'integrazione degli istituti e dei luoghi della cultura di loro titolarità o loro affidati, nei sistemi museali, archivistici e bibliotecari;

d) alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e universitarie e con le associazioni culturali e sociali presenti sul territorio;

e) all'organizzazione di forme di servizio diffuso di lettura, accompagnamento alla fruizione e all'informazione sul proprio territorio;

f) alla conclusione, d'intesa con la Regione, di accordi di valorizzazione sub-regionali e conseguenti piani strategici di sviluppo culturale previsti dall'articolo 112, comma 4, del Codice.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al precedente comma 2, i Comuni si avvalgono di personale in possesso dei requisiti professionalizzanti indicati negli standard regionali, privilegiando quello appartenente agli istituti e ai luoghi della cultura di propria pertinenza.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma dell'assessore Barbanente e del consigliere Negro, del quale do lettura: «All'art. 8, comma 2, dopo il punto b) sono aggiunti i seguenti punti:

c) per gli interventi di trasformazione delle aree individuate come parchi archeologici o zone di interesse archeologico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m), del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., a espletare le indagini di archeologia preventiva prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi;

d) ove interessati dalle aree di cui alla lett. c), a integrare la composizione delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'art. 8 della legge 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per

la pianificazione paesaggistica", con la presenza di un archeologo».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

Pongo ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 9

Cooperazione interistituzionale e forme di partecipazione

1. La Regione, al fine della tutela e valorizzazione dei beni culturali idonee alla loro migliore pubblica fruizione, promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini ai procedimenti di pianificazione e programmazione relativi al patrimonio culturale, forme di cooperazione interistituzionale e di consultazione dei soggetti operanti nel settore.

2. Per la formazione del sistema integrato dei beni culturali previsto dall'art. 4 della presente legge, la Giunta regionale adotta atti di coordinamento, sottoscrive atti di intesa e stipula accordi con lo Stato e con Enti pubblici territoriali, al fine di accrescere il livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni culturali, definire strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, elaborare azioni di sviluppo culturale nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui al Titolo seguente.

3. La Regione, inoltre, promuove forme di coordinamento con lo Stato, le Istituzioni universitarie, autonomie scolastiche, associazioni operanti nel settore, istituti di ricerca, di studio e di documentazione operanti in ambito regionale ed extraregionale, al fine di individuare progetti di interesse comune, di razionalizzare gli interventi e favorire l'uso integrato del patrimonio culturale e delle risorse finanziarie.

4. La Regione coopera con la Conferenza episcopale e con le autorità delle altre confessioni religiose, concludendo intese finalizzate alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali di interesse religioso di cui all'articolo 9 del Codice.

5. La Regione prevede la partecipazione dei soggetti privati a forme di valorizzazione e gestione dei beni culturali, assicurando il rispetto del principio di imparzialità e delle norme a tutela della concorrenza.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

art. 10

Strumenti della programmazione regionale

1. La Regione utilizza il metodo della programmazione al fine di conferire organicità ed unitarietà agli interventi di valorizzazione dei beni culturali da realizzare sul territorio. La programmazione si realizza, secondo procedimenti definiti con provvedimento della Giunta regionale tesi a garantire il rispetto dei principi di sussidiarietà, pluralismo, partecipazione e leale collaborazione, in armonia con:

a) le opzioni di sviluppo complessivo del territorio;

b) la ricerca scientifica, lo studio, la classificazione, la conservazione dei beni stessi.

2. Costituiscono strumenti della programmazione regionale:

a) il programma regionale triennale dei beni culturali e i relativi programmi operativi annuali;

b) i piani integrati di valorizzazione e gestione.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano as-

senti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 11

Programma regionale triennale dei beni culturali

1. La Giunta regionale, ogni tre anni ed entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio pluriennale, adotta il programma triennale dei beni culturali coerentemente con le finalità e i principi della presente legge, nonché con gli obiettivi previsti dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale.

2. A tal fine il programma regionale contiene:

a) il quadro conoscitivo dei beni culturali oggetto della presente legge e dei contesti territoriali di riferimento;

b) gli obiettivi strategico-generalì e le linee di indirizzo, anche organizzative e funzionali per le strutture regionali, atte al perseguimento degli stessi;

c) gli obiettivi specifici per ciascun ambito territoriale e/o settore;

d) il quadro di riferimento finanziario pluriennale e la quantificazione delle risorse attivabili ripartite per ambiti e/o settori di intervento e fonti di finanziamento;

e) i piani integrati di valorizzazione e gestione da promuovere nel triennio;

f) le modalità di raccordo con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza;

g) i criteri e le modalità di realizzazione del sistema di monitoraggio, nonché gli indicatori per la valutazione dell'efficacia ed dell'efficienza delle azioni.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 12

Programma regionale operativo annuale dei beni culturali

1. Per la realizzazione coordinata e coeren-

te di quanto stabilito nel programma regionale triennale dei beni culturali, la Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio, il programma regionale operativo annuale. Il programma definisce e specifica gli obiettivi intermedi e indica le azioni, le modalità attuative e le risorse finanziarie.

2. Le azioni di cui al comma precedente sono individuate sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza con le politiche di valorizzazione dei beni culturali promosse dalla Regione e dai territori;

b) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali e paesaggistici;

c) integrazione con le altre politiche regionali, con particolare riguardo ai piani e ai programmi coerenti con le azioni di cui all'art. 4 che precede;

d) cooperazione fra soggetti pubblici e privati.

3. Il programma annuale definisce le procedure, ispirate ai principi di pubblicità e trasparenza, per la selezione dei progetti e delle richieste di finanziamento sulla base dei seguenti criteri preferenziali:

a) qualità, innovatività e stato di avanzamento della progettazione;

b) livello di integrazione con i piani e i programmi coerenti con le azioni di cui all'art. 4;

c) sostenibilità nella fase di gestione degli interventi garantita anche da adeguate strutture organizzative e competenze professionali;

d) utilità sociale in relazione alla fruizione.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi MeP, DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 13

Piani integrati di valorizzazione e gestione

1. La Regione, con i piani integrati di valorizzazione e gestione, promuove la progettualità locale in forme integrate, multisettoriali e

multiattoriali, che richiedono il coordinamento tra soggetti pubblici e privati.

2. I piani integrati di valorizzazione e gestione sono finalizzati ad attuare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale, considerato in relazione al contesto territoriale. Tali interventi favoriscono, altresì, lo sviluppo del sistema produttivo e l'individuazione di forme evolute di gestione delle risorse ambientali e culturali a livello territoriale.

3. Nell'ambito dei piani integrati di valorizzazione e gestione acquisiscono priorità le forme di gestione partecipata e condivisa attraverso l'utilizzazione di strumenti consensuali idonei a garantire rapporti di collaborazione e partenariato tra soggetti attuatori pubblici e privati e a corresponsabilizzare i diversi Enti pubblici interessati.

4. La Regione, nella definizione del contenuto dei piani integrati di valorizzazione e gestione, persegue:

a) l'integrazione fra beni e attività culturali, patrimonio ambientale e servizi sociali;

b) la più ampia partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, portatori di conoscenze, valori ed interessi;

c) la razionalizzazione dell'offerta del patrimonio pubblico sul territorio;

d) la gestione attraverso un piano operativo idoneo a rendere pienamente fruibili i beni e a integrarli in un unico sistema territoriale di offerta.

5. Il contenuto dei piani è definito sulla base di proposte di valorizzazione e gestione integrate presentate dai partenariati territoriali interessati nell'ambito di una procedura valutativo- negoziale tra la Regione e i partenariati stessi, secondo criteri e modalità previsti dagli strumenti di programmazione regionale.

6. I piani integrati di valorizzazione e gestione indicano:

a) gli obiettivi generali e specifici della conoscenza, ricerca, tutela e valorizzazione che si intende perseguire in modo congiunto;

b) gli ambiti territoriali interessati ed i beni culturali pubblici ed eventualmente privati

coinvolti, oggetto di interventi di tutela, valorizzazione, gestione e fruizione;

c) l'organizzazione, i livelli di responsabilità e le modalità di gestione in forma partecipata;

d) le attività ed i compiti dei singoli sottoscrittori della proposta di valorizzazione di cui al precedente comma 2;

e) le risorse finanziarie, con la ripartizione delle stesse tra i singoli sottoscrittori della proposta;

f) gli strumenti di monitoraggio e valutazione.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti il Gruppo DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 14

Accordi di valorizzazione

1. In conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del Codice e in coerenza con obiettivi e criteri di cui ai commi 2 e 4 del precedente articolo, la Regione promuove accordi di valorizzazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con altre Amministrazioni statali e altri Enti pubblici territoriali.

2. Gli accordi di valorizzazione garantiscono forme di cooperazione fra gli enti per la definizione condivisa di strategie ed obiettivi, la valorizzazione integrata dei beni localizzati sul territorio pugliese di appartenenza dello Stato, della Regione e degli Enti locali, il rafforzamento delle relazioni con il paesaggio e con i beni ambientali nonché con il sistema infrastrutturale e produttivo di riferimento.

3. Ai fini di una più efficace attuazione dei processi di valorizzazione integrata dei beni culturali previsti dal Codice, la Regione adotta strumenti di indirizzo, monitoraggio e valutazione.

4. I Piani strategici di sviluppo culturale di cui all'articolo 112, comma 4, del Codice, sono elaborati di norma dagli Enti locali e dagli altri soggetti proprietari e/o gestori di istituti e beni culturali e ambientali in coerenza con o-

biettivi e criteri di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, della presente legge.

5. I Piani strategici favoriscono la partecipazione dei soggetti privati, con o senza scopo di lucro, e in particolare di quelli proprietari o gestori dei beni. A questi soggetti possono essere affidate anche la promozione e l'elaborazione della proposta strategica, oltre che la sua attuazione.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti il Gruppo DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

TITOLO III ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

art. 15

Ambito di applicazione

1. Ai fini della presente legge sono istituiti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali, così come definiti dall'art. 101 del Codice e gli istituti documentari disciplinati dalla presente legge.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti il Gruppo DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 16

Diritti degli utenti

1. Gli istituti e i luoghi della cultura, nel rispetto della normativa vigente, garantiscono l'accesso agli utenti senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche, sociali e culturali.

2. Salvo che per motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative, non possono essere posti divieti o limitazioni all'effettuazione di fotografie o videoriprese nei luoghi ed istituti della cultura, quando non siano finalizzate allo sfruttamento economico.

3. La consultazione dei documenti degli archivi e delle biblioteche, nonché il prestito

del patrimonio delle biblioteche sono gratuiti e non possono essere limitati se non per i motivi previsti dalle norme, per esigenze di tutela e conservazione e per motivate esigenze organizzative.

4. Gli istituti e i luoghi della cultura adottano la Carta dei servizi per stabilire e comunicare agli utenti i principi e le regole di erogazione dei servizi e i diritti e i doveri dei fruitori.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti il Gruppo DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 17

Requisiti degli istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale

1. La Regione definisce i requisiti qualitativi e quantitativi dei servizi prestati dagli istituti e luoghi della cultura, di proprietà pubblica o privata, necessari per il riconoscimento della rilevanza regionale.

2. Per il raggiungimento dei livelli dei servizi di cui al comma precedente e al fine di migliorare la risposta alle esigenze di informazione e di documentazione degli utenti, la Regione promuove e favorisce la gestione associata dei servizi fra gli Enti locali.

3. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale sono definiti i requisiti ed il procedimento per il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale, considerando i seguenti fattori qualificanti:

- a) conservazione dei beni;
- b) loro fruizione;
- c) loro valorizzazione;

d) qualificazione scientifica e professionale del personale addetto alla gestione.

4. I requisiti per il riconoscimento della qualifica di istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale assicurano il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) accessibilità, funzionalità e controllabilità delle strutture;
- b) sostenibilità e flessibilità gestionale nel tempo;

c) integrazione tematica e territoriale nella gestione;

d) riconoscibilità degli istituti e dei luoghi della cultura come fattori di promozione della conoscenza e di inclusione sociale.

5. Il regolamento può prevedere che i requisiti per il conseguimento della qualifica di istituto e luogo della cultura di rilevanza regionale siano raggiunti attraverso forme di cooperazione.

6. Il riconoscimento della qualifica d'istituti e luoghi della cultura di rilevanza regionale costituisce criterio prioritario di selezione, a parità di altre condizioni, ai fini dell'ottenimento di contributi regionali.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti il Gruppo DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 18

Forme di gestione degli istituti e luoghi della cultura

1. Nel rispetto delle disposizioni del Codice, gli istituti e luoghi della cultura sono gestiti adottando forme e sistemi di gestione adeguati alle caratteristiche dello specifico bene culturale e con preferenza a forme di gestione integrata in coerenza con i principi e gli strumenti specificati nella presente legge.

2. La gestione prevede strumenti che assicurino ai cittadini, singoli o associati, e alla comunità scientifica forme di partecipazione alle attività fondamentali degli istituti e dei luoghi della cultura.

3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 115 del Codice, l'organizzazione degli istituti e luoghi della cultura può avvenire mediante gestione in forma diretta o in forma indiretta.

4. La scelta tra gestione diretta e indiretta è attuata mediante valutazione comparativa, considerando la sostenibilità economico-finanziaria, l'efficacia e gli obiettivi previamente definiti.

5. L'affidamento della gestione degli istitu-

ti e luoghi della cultura è effettuato nei rispetto dei principi previsti dalla normativa comunitaria e della normativa nazionale di cui al decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e del Codice a soggetti in possesso di requisiti tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi standard minimi regionali.

6. Le amministrazioni titolari degli istituti e luoghi della cultura, al fine di innalzare la qualità dei servizi offerti, privilegiano l'affidamento della gestione integrata dei servizi per il pubblico, previsti dall'art. 117 del Codice e, in caso di opzione a favore di un affidamento frazionato della gestione di ciascun servizio, motivano la scelta in relazione alle caratteristiche di ciascun bene ed alle esigenze dell'affidamento stesso.

7. Ove non sia possibile procedere ai sensi dei commi che precedono e considerata la rilevanza non economica del servizio, la gestione può essere affidata a cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non lucrative di utilità sociale o fondazioni, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, che abbiano tra i propri fini statuari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, che siano in possesso di requisiti tecnici, scientifici e professionali adeguati, in coerenza con gli appositi standard minimi regionali e che si impegnino all'utilizzo del bene anche per finalità formative o educative.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti il Gruppo DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

**TITOLO IV
DISPOSIZIONI DI SALVAGUARDIA,
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLA PRODUZIONE EDITORIALE
E DEL PATRIMONIO LIBRARIO
E DOCUMENTALE**

art. 19

*Soprintendenza regionale
per i beni librari*

1. È istituita la Soprintendenza regionale ai beni librari, che esercita le competenze in materia di tutela sui manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, presenti sul proprio territorio secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del Codice.

2. La Giunta regionale individua la struttura regionale a cui attribuire le funzioni di Soprintendenza regionale per i beni librari, definendone compiti e dotazione organica.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti il Gruppo DA e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 20

*Archivio della produzione
editoriale regionale*

1. L'Archivio della produzione editoriale regionale, ai sensi della legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), è individuato con deliberazione della Giunta regionale n. 619, del 21 maggio 2007.

2. L'Archivio di cui al comma 1 è costituito da una pluralità di centri di deposito sul territorio regionale, finalizzati a garantire la continuità delle collezioni e l'accesso del pubblico ai patrimoni documentari.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi DA, I Pugliesi e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 21

Archivio storico regionale

1. Al fine di assicurare la salvaguardia del

patrimonio archivistico della Regione è istituito l'Archivio storico regionale in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del Codice.

2. I criteri di funzionamento dell'archivio sono definiti dalla Giunta regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi DA, I Pugliesi e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 22

Attività della rete documentaria regionale

1. Il sistema documentario pubblico risponde al diritto di tutti gli individui a fruire, indipendentemente da qualsiasi condizione o impedimento, di un servizio di informazione e documentazione efficiente ed adeguato.

2. La rete documentaria regionale, costituita dalle biblioteche, dagli archivi, dai musei, dai centri di documentazione pubblici e privati e dagli istituti documentari presenti sul territorio, è finalizzata a creare, in raccordo con i sistemi documentari nazionali ed internazionali, una rete integrata di servizi bibliografici, archivistici e documentari volta a preservare e valorizzare il patrimonio culturale, a promuovere la lettura e la diffusione della conoscenza, a soddisfare le esigenze informative e tecnologiche ed a sostenere la formazione continua dei cittadini e degli utenti in generale.

3. La rete documentaria regionale, attraverso l'integrazione tra le risorse dei soggetti interessati, la cooperazione fra reti e sistemi locali del territorio regionale, il coordinamento delle attività di acquisizione, conservazione, pubblica fruizione dei beni librari e documentari, esalta le caratteristiche e peculiarità di tali istituti e del patrimonio bibliografico, archivistico e documentale in essi custodito, salvaguardando le differenti vocazioni territoriali, promuovendo un sistema integrato per la gestione condivisa e partecipata e l'erogazione di servizi culturali e di rilevanza sociale sul territorio efficienti ed efficaci.

4. Gli istituti di cui al comma 2, tramite la

condivisione di procedure standard dei sistemi archivistici e biblioteconomici nazionali ed internazionali, la catalogazione delle unità bibliografiche, l'ordinamento e l'inventariazione dei fondi archivistici, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati.

5. La disciplina della rete documentaria regionale, i requisiti che i diversi soggetti partecipanti devono possedere e le specifiche funzioni da espletare sono definiti con apposito provvedimento di Giunta regionale.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi DA, I Pugliesi e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 23

Cooperazione

1. Le biblioteche pubbliche e gli archivi forniscono i loro servizi mediante il ricorso a forme di cooperazione con le altre biblioteche, archivi ed altri istituti documentari presenti nel territorio di riferimento nonché a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.

2. Le biblioteche pubbliche e gli archivi promuovono forme di coordinamento con scuole, università, musei e altri istituti e luoghi della cultura per lo svolgimento di attività finalizzate alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma dell'assessore Barbanente e del consigliere Laddomada, del quale do lettura: «All'art. 23, aggiungere il comma 3 "Le biblioteche pubbliche e gli archivi sottoscrivono accordi reciproci finalizzati a favorire il prestito a livello regionale dei libri e dei documenti in possesso."».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano as-

sentì i Gruppi DA, I Pugliesi e i consiglieri Marmo e Pastore).

Pongo ai voti l'articolo 23, nel testo emendato.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi DA, I Pugliesi e i consiglieri Marmo e Pastore).

art. 24

Le reti documentarie locali

1. La rete documentaria locale costituisce la modalità di organizzazione e gestione delle attività e dei servizi documentari integrati, assicurando le necessarie competenze professionali e realizzando la condivisione delle risorse interne nonché la piena utilizzazione delle risorse esterne alla rete.

2. Gli Enti locali provvedono alla costituzione della rete documentaria locale sulla base dei requisiti e procedure stabiliti con apposito provvedimento di Giunta regionale.

3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche, agli archivi ed ai musei degli Enti locali, gli altri istituti di cui all'articolo 15 della presente legge, pubblici e privati, presenti nel territorio regionale. Possono partecipare alla rete locale i Comuni che, privi di propri istituti, intendano avvalersi dei servizi della rete locale.

4. I soggetti di cui al precedente comma 3 individuano, per ciascuna rete documentaria locale, un istituto fra quelli aderenti quale responsabile del coordinamento dei servizi di rete, in coerenza con l'articolo 7, comma 2, lett. g) e con i requisiti e gli standard organizzativi e di servizio stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale e, in caso di mancato soddisfacimento di detti requisiti e standard, attribuendo il coordinamento ad un altro istituto fra quelli aderenti alla rete che li soddisfi.

5. I finanziamenti destinati alle reti locali sono assegnati dalla Regione agli istituti responsabili del coordinamento dei servizi di rete previa comunicazione dei dati relativi ai servizi erogati.

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi DA, I Pugliesi e il consigliere Marmo).

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

art. 25

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) Legge regionale del 12 aprile 1979, n. 21 (Norme in materia di musei di Enti locali e di Enti ed Istituzioni di interesse locale);

b) Legge regionale del 17 aprile 1979, n. 22 (Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di Enti e di Istituzioni di interesse locale);

c) Legge regionale del 29 giugno 1979, n. 37 (Conservazione e valorizzazione dei beni immobili di interesse storico-artistico, edilizia monumentale, bibliotecaria, teatrale — Interventi straordinari ed urgenti);

d) Legge regionale del 4 dicembre 1981, n. 58 (Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali territoriali);

e) Legge regionale del 24 novembre 1982, n. 34 (Contributi ai fini del miglioramento del patrimonio degli archivi storici degli Enti locali e/o di interesse locale);

f) Legge regionale del 23 giugno 1993, n. 10 (Regime transitorio per l'espletamento delle funzioni regionali in materia di musei, biblioteche ed archivi);

g) disposizioni di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 19, alla lett. c), comma 1, dell'articolo 20, alla lettera c), comma 1, dell'articolo 21, dell'articolo 22, della Legge regionale dell'11 dicembre 2000, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere, mercati e commercio, turismo, sport, promozione culturale, beni culturali, istruzione scolastica, diritto allo studio e formazione professionale);

h) articoli 22 e 23, della Legge regionale del 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006).

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma del Presidente Introna, del quale do lettura: «L'alinea dell'art. 25 è sostituita dalla seguente: "A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni"».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi DA, I Pugliesi e il consigliere Marmo).

Pongo ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi DA, I Pugliesi e il consigliere Marmo).

art. 26

Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge ed all'approvazione degli strumenti di programmazione di cui al Titolo II, restano in vigore le norme indicate all'articolo 25.

2. I procedimenti e le attività avviati precedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento del loro avvio.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, a firma del presidente Introna, del quale do lettura: «Il comma 1 dell'articolo 26 è soppresso».

Lo pongo ai voti.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi DA, I Pugliesi e il consigliere Marmo).

Pongo ai voti l'articolo 26, nel testo emendato.

È approvato all'unanimità (risultano as-

senti i Gruppi DA, I Pugliesi e il consigliere Marmo).

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del DDL n. 1 del 16/01/2013 "Disposizioni in materia di beni culturali" nel suo complesso.

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Aloisi, Amati,
Bellomo, Brigante, Buccoliero,
Camporeale, Canonico, Caroppo, Congedo, Cristella, Curto,
Damone, De Biasi, De Gennaro, Di Gioia, Disabato,
Epifani,
Galati, Gatta,
Introna,
Laddomada, Lanzilotta, Lemma, Longo, Lonigro, Losappio, Lospinuso,
Maniglio, Marino, Martucci, Mennea, Minervini, Monno,
Negro, Nicastro, Nuzziello,
Ognissanti,
Pastore, Pentassuglia, Pica,
Romano,
Sala, Surico,
Ventricelli,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	46
Consiglieri votanti	46
Hanno votato «sì»	46

Il disegno di legge è approvato.

È stata avanzata richiesta d'urgenza da parte dell'assessore Barbanente.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata all'unanimità (risultano assenti i Gruppi DA, I Pugliesi e il consigliere Marmo).

DDL n. 4 del 28/03/2013 “Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 45), reca: «DDL n. 4 del 28/03/2013 “Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”».

Ha facoltà di parlare il relatore.

(La relazione che segue viene data per letta)

PENTASSUGLIA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi consiglieri, come noto, l'istituto della Valutazione di Impatto Ambientale, e della presupposta procedura di Verifica di Assoggettabilità (cd. *screening*), forma oggetto della L.r. 11/2001.

Quanto alla disciplina temporale degli effetti delle pronunce rese all'esito delle citate procedure, la legge 11/2001, nella sua formulazione originaria, dettava norme riferite unicamente alla pronuncia di VIA, racchiuse nell'art. 15, commi 3 e 4, tuttora vigenti.

In particolare, il comma 3 dispone che “La V.I.A. positiva ha efficacia per il tempo, in ogni caso non superiore a tre anni, stabilito nell'atto recante la valutazione di impatto ambientale in relazione alle caratteristiche del progetto, anche in deroga ai termini inferiori previsti per le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi in qualunque modo denominati, comunque acquisiti. Trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di VIA devono essere rinnovate”.

Il comma 4, invece, aggiunge che “L'auto-

rità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito”. Orbene, considerate le finalità sottese alla normativa in materia di VIA e *screening*, la prassi regionale si è attestata sulla necessità di estendere tale disciplina anche alle pronunce rese all'esito delle procedure di verifica di assoggettabilità.

Ed invero, l'art. 15, comma 3, veniva sovente richiamato in modo espresso nel corpo dei provvedimenti di non assoggettabilità, in un'ottica precauzionale che imponeva di circoscrivere temporalmente, per le medesime ragioni, tanto le pronunce di VIA che quelle di *screening*. Ovviamente, l'effetto di tale estensione della disciplina della VIA allo *screening* si estendeva non solo al termine di efficacia del provvedimento (comma 3 art. 15), ma anche alla prorogabilità del termine in questione (comma 4 art. 15).

Tale orientamento delle strutture tecnico-amministrative è stato in seguito formalizzato con parere dell'Avvocatura Regionale prot. n. 11/1634 del 17 gennaio 2011, recepito dalla Conferenza di Direzione con verbale n. 8 del 2 maggio 2011, laddove si è evidenziata l'applicabilità in via analogica della scadenza della VIA allo *screening*. Prima ancora di tale parere, l'assimilazione, sul piano temporale, della VIA e dello *screening* è stata sancita dal legislatore regionale con l.r. 17/1/2007 (ed in seguito con l.r. 40/2007 e 11/2008). In particolare, il comma 7 dell'art. 16 della l.r. 11/2001 è stato integrato con la previsione della scadenza triennale del provvedimento di esonero dalla VIA.

(“La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni; trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate”).

Da un canto, infatti, la prorogabilità del ter-

mine in questione era già operativa nell'ordinamento regionale – in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 15 anche allo *screening* – in base all'originaria formulazione della l.r. 11/2001, e dunque già prima dell'entrata in vigore delle norme che hanno integrato l'art. 16, comma 7. Dunque, non vi è ragione di considerare venuta meno tale estensibilità a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 16, comma 7, che di fatto confermano il parallelismo sussistente, sotto il profilo dell'efficacia temporale, tra VIA e *screening*. In secondo luogo non vi è alcuna ragione sostanziale che giustifichi una siffatta diversità di regime, alla luce delle finalità sottese agli istituti in esame.

Per tali ragioni, si propone di varare una norma di interpretazione autentica che, prevenendo possibili ambiguità applicative, chiarisca come il disposto di cui all'art. 16, comma 7, l.r. 11/2001 vada letto ed applicato in combinato disposto con l'art. 15, comma 4, della medesima legge, applicabile analogicamente anche alle pronunce di verifica di assoggettabilità a VIA rese ai sensi della Legge regionale 11/2001 e smi.

Si ringraziano i commissari per il lavoro svolto e la discussione registrata sul disegno di legge.

Si rimette il provvedimento al Consiglio regionale per la sua trattazione.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, non intendo far perdere tempo, ma per noi è importante un dato, che condizionerà il nostro voto: voglio chiedere all'assessore se ci sono procedimenti su base giurisdizionale in corso rispetto a questa problematica.

Vorrei sapere, cioè, se questa interpretazione va a incidere su procedimenti in corso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di intervenire l'assessore Nicastro.

NICASTRO, *assessore alla qualità dell'ambiente*. Sono solo quattro. Sui procedimenti in corso non può incidere.

ZULLO. Questa risposta era per noi importante per motivare il nostro voto, che io preannuncio favorevole, poiché questa interpretazione non incide su procedimenti in corso sul piano giurisdizionale.

Esame articolato

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolato.

Do lettura dell'articolo unico:

art. 1

Interpretazione autentica del comma 7 dell'articolo 16 della l. r. 11/2001

1. Il comma 7 dell'articolo 16 (Procedura di verifica) della legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), nella parte in cui disciplina l'efficacia temporale della pronuncia di esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) va interpretato nel senso di prevedere la prorogabilità del termine applicabile per legge, nei casi e con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 15 (Effetti della VIA), della medesima legge.

Indico la votazione mediante procedimento elettronico del DDL n. 4 del 28/03/2013 "Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale".

I consiglieri favorevoli voteranno «sì», i consiglieri contrari voteranno «no», gli astenuti si comporteranno di conseguenza.

Dalla scheda di votazione risulta che:

Hanno votato «sì» i consiglieri:

Alfarano, Aloisi,

Bellomo, Blasi, Brigante, Buccoliero,

Camporeale, Caroppo, Cervellera, Congedo, Cristella, Curto,
De Gennaro,
Epifani,
Gatta,
Introna,
Lanzilotta, Lemma, Longo, Lonigro, Losappio, Lospinuso,
Maniglio, Marino, Martucci, Mazzarano, Mennea, Minervini, Monno,
Negro, Nicastro,
Ognissanti,
Pastore, Pentassuglia, Pica,
Romano,
Sala, Surico,
Ventricelli,
Zullo.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Consiglieri presenti	40
Consiglieri votanti	40
Hanno votato «sì»	40

Il disegno di legge è approvato all'unanimità.

È stata avanzata richiesta d'urgenza da parte dell'assessore Nicastro.

Pongo ai voti la procedura d'urgenza.

È approvata all'unanimità (risultano assenti il Gruppo DA e i consiglieri Damone, Di Gioia e Marmo).

Ordine del giorno De Gennaro, Lospinuso, Mazzarano, Palese, Buccoliero, Caroppo, Brigante, Losappio del 01/03/2012 “Iniziativa volte a favorire i pagamenti delle forniture ospedaliere da parte delle ASL e degli Enti pubblici”

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, al punto n. 18), reca: «Ordine del giorno De Gennaro, Lospinuso, Mazzarano, Palese, Buccoliero, Caroppo, Brigante, Losappio del

01/03/2012 “Iniziativa volte a favorire i pagamenti delle forniture ospedaliere da parte delle ASL e degli Enti pubblici”».

Ne do lettura: «Il Consiglio regionale,
premessi che

i sempre più patologici ritardi nei pagamenti delle forniture ospedaliere da parte delle Aziende Sanitarie Locali e degli altri Enti pubblici

a) stanno determinando pesantissime conseguenze in un settore di grande rilievo per l'economia pugliese, mettendo a rischio la sopravvivenza soprattutto delle piccole e medie imprese locali;

b) stanno anche gravemente danneggiando lo stesso sistema ospedaliero pugliese, anche a causa del conseguente disimpegno delle principali imprese di produzione europee ed extra-continentali, che preferiscono orientare i loro *business* verso altri mercati, rendendo più difficile l'accesso dei cittadini pugliesi a tecnologie avanzate, con conseguente incremento della mobilità passiva verso altre Regioni, e relativa crescita non soltanto dei disagi dei nostri malati, ma anche del buco dei nostri conti;

impegna il Governo regionale

ad assumere ogni iniziativa per far sì che tutte le AA.SS.LL. e gli Enti ospedalieri pubblici pugliesi

a) diano concretamente seguito a quanto disposto con delibera di GR 2048 del 2 novembre u.s. che metteva a disposizione 600 milioni di euro per le piccole e medie imprese creditrici che rinunciassero, con grave sacrificio, a rivendicare gli interessi di mora ed anche al 2,5% sul totale fatturato scaduto pur di incassare il resto di quanto loro dovuto: a distanza di oltre 90 giorni dalla suddetta delibera, infatti, le imprese interessate ancora faticano ad ottenerne i doverosi risultati;

b) onorino comunque i loro debiti anche nei confronti delle imprese che, avendo già dovuto scontare i loro crediti presso società di *factoring* per dover sopravvivere, non hanno potuto offrire i suddetti sconti su quanto loro spettante».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il consigliere Zullo. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, vorrei fornire all'Assemblea un semplice dato su questa problematica. Noi abbiamo esaminato i bilanci delle ASL 2011 e 2012 e abbiamo visto che all'interno dei bilanci 2011 ci sono debiti verso i fornitori per 2,11 miliardi, ovviamente poi compensati all'interno tra entrate e uscite, in modo tale da non incidere sul risultato finale dei bilanci.

Nel 2012 non abbiamo la disponibilità del bilancio della ASL di Taranto – non l'abbiamo ritrovato pubblicato –, ma questi debiti verso i fornitori scendono a 1,648 miliardi.

Quest'ordine del giorno non va preso sottogamba. Esso riguarda il lavoro, la fornitura e l'indebitamento dei fornitori della sanità, che devono sostenere le proprie famiglie e il proprio reddito. Non approviamo questo ordine del giorno solo perché alziamo la mano. Io mi auguro che tutti siamo sensibilizzati a risolvere questa problematica.

Tra poco verrà il provvedimento di copertura di un debito per i soldi che ci anticiperà lo Stato, ma io voglio esprimere una parola di sensibilizzazione al *management* di tutte le Aziende sanitarie pubbliche affinché si faccia in fretta. Le risorse dalla Giunta furono messe a disposizione. Era stata emanata anche una delibera, con la quale si prevedeva che questi fornitori rinunciassero ad alcune competenze.

Chiedo, quindi, una parola di sensibilizzazione forte affinché anche questi fornitori possano mantenere i livelli occupazionali e sostenere il reddito delle proprie famiglie.

Ciò premesso, per quanto mi riguarda, possiamo votare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Lospinuso. Ne ha facoltà.

LOSPINUSO. Signor Presidente, il consigliere Zullo ha già espresso il mio pensiero.

Ne approfitto soltanto per ringraziare l'Assemblea.

Si tratta di un ordine del giorno che io ho presentato, insieme agli altri colleghi, nel lontano 2012. Occorre solo aggiungere che, a fronte di 600 milioni messi a disposizione dal Governo regionale con decurtazione degli interessi e del 2,5 per cento sulla spesa, ossia con ulteriore danno alle imprese, con tutto ciò, ancora non si vede risolto il problema.

Mi auguro che, accogliendo all'unanimità quest'ordine del giorno, si diano indicazioni precise. Non abbiamo assistito soltanto alla chiusura di aziende, ma anche a un sistema che complessivamente si sta bloccando e che crea enormi problemi per la nostra economia e, a livello sociale, anche per tutti i dipendenti che ci lavorano.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Damone. Ne ha facoltà.

DAMONE. Signor Presidente, vorrei approfittare di quest'ordine del giorno perché, una volta e per sempre, si possa fare chiarezza nella gestione della sanità.

Noi viviamo in periferia e sentiamo sulla nostra pelle, giorno per giorno, le lamentele degli utenti. Non vi è una programmazione regionale per quanto riguarda sia i pagamenti, sia i lavori, sia la gestione armonica dell'intera sanità.

Il dato è che i direttori generali, prima di essere nominati, si rivolgono al personale politico dei consiglieri regionali per conseguire la designazione. Una volta acquisita la nomina, però, diventano i padroni della sanità pugliese, ribaltando le responsabilità sulla classe politica, sulla cosiddetta "casta" politica.

Si tratta di un discorso insopportabile, che io ho ormai rivolto, in via privata, anche ad alcuni rappresentanti della Giunta regionale. Noi non possiamo più assumerci le responsabilità dei direttori generali. I direttori generali ci devono presentare una relazione puntuale di come spendono i soldi, di come affidano i lavori, di come gestiscono gli appalti: perché

si paga Tizio, ma non Caio, perché non vi è un ordine cronologico per quanto riguarda i mandati. Per evitare queste discrasie, il Consiglio regionale deve esaminare la gestione di questi signori, che si sentono i veri padroni della sanità pugliese.

Io ritengo che i lavori pubblici vengano affidati *ad libitum*. Darei, quindi, un consiglio all'assessore ai lavori pubblici sulla sanità: blocchiamo questi lavori, anche per quanto riguarda gli ospedali e gli immobili di pertinenza nostra, perché si spendono soldi inutilmente. Gli ospedali chiusi o da riconvertire sono destinatari di somme enormi per ristrutturazioni e rifacimento di lavori. Dobbiamo verificare a chi vengono affidati i lavori.

È necessario esaminare in profondità la situazione. Se osserviamo l'attività dei direttori generali, che devono gestire in maniera trasparente, possiamo avere il 20-25 per cento di ribasso sulla spesa sanitaria in Puglia.

Noi abbiamo avanzato una proposta, che io ho inviato a tutti i Capigruppo, ma che rimane sterile e abbandonata, perché nessuno ha la sensibilità di leggerla ed eventualmente di discuterne. Non possiamo perdere tempo. I fornitori aspettano da anni, ma la colpa non è del Consiglio regionale o dell'assessorato regionale. La colpa è dei direttori generali, che non hanno un'anagrafe patrimoniale, che gestiscono *ad libitum* e che fanno i padroni della sanità.

Quando i consiglieri si affacciano, per motivi istituzionali e sanitari da sottoporre, negli uffici dei direttori, questi li ricevono sulla porta, anche perché il nostro amato Presidente, al quale voglio bene, ha detto che i politici devono stare lontani dalla sanità.

Io dico che i politici devono stare vicino alla sanità, non certamente per opere clientelari o per spostamenti di personale da un settore all'altro. Abbiamo una caterva di personale che non lavora, abbiamo lavori affidati agli esterni, quando possono essere eseguiti all'interno. Ci sono strutture nuove in cui piove, strutture che abbiamo realizzato quattro o

cinque anni fa. Facciamo azioni di risarcimento danni. Vogliamo una sanità diversa, una sanità moderna e riconvertita. Vogliamo una rivoluzione culturale sulla sanità. Non è più possibile andare avanti in queste condizioni.

Dal mio punto di vista, io nominerei Commissari i dirigenti bravi della sanità. Ne abbiamo di bravi. Per esempio, a Foggia, il direttore generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari non solo è rientrato per quanto riguarda l'aspetto della debitoria, ma ha anche realizzato, con lavori in economia, con i soldi dell'istituto, uno stabile degno di invidia da parte di tutti.

Abbiamo, dunque, soggetti bravi, che possono gestire la situazione, anche perché, una volta che l'assessore alla sanità li ha designati, ognuno segue un versante: uno è amico di un imprenditore e un altro di altri imprenditori.

Abbiamo necessità di mettere ordine nella sanità. Approfitto di questa circostanza per dirlo. La mia non è un'accusa all'assessore, anzi, è un invito all'assessore a effettuare la verifica dei primari. Sono anni che non si verificano i primari nelle Aziende sanitarie. Diamoci una mossa.

Con un gruppo di amici, non personalmente, ho formulato una proposta di riforma sanitaria che riduce l'ospedalizzazione. Vorrei pregarla, Presidente, in uno dei prossimi Consigli, se non le dispiace - l'ho notificata a tutti i Capigruppo - di portare in discussione, prima nella Commissione o nella Conferenza dei Capigruppo, questa proposta, che secondo me è rivoluzionaria. In pratica, essa valorizza, anzi riqualifica il medico di base, evita i ricorsi inappropriati e lo sperpero di denaro pubblico e permette un ritorno economico notevolissimo.

Approfitto di questa circostanza per denunciare a quest'Assemblea che dobbiamo tenere gli occhi aperti, soprattutto sui direttori generali, i quali sono l'immagine di tramite tra il Consiglio regionale, la Giunta regionale, e la pubblica opinione. Se oggi la sanità viene

attaccata non è per responsabilità nostra. Se gli imprenditori si lamentano che non vengono liquidati è per responsabilità dei direttori generali. Non possono più attaccare la classe politica.

Io mi arrabbio quando attaccano la classe politica, perché noi qui facciamo il nostro dovere: lavoriamo con intensità, con passione, con entusiasmo.

Il nostro lavoro non può essere vanificato da quattro burocrati che, in nome e per conto della Regione, gestiscono in maniera dequalificata la sanità in Puglia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il consigliere Aloisi. Ne ha facoltà.

ALOISI. Signor Presidente, credo che l'intervento dei colleghi Damone e Zullo sia stato chiarificatore di una situazione: nella sanità ci sono sicuramente alcune responsabilità della Giunta regionale per ciò che ha prodotto nel corso di questi anni. Anche le leggi prodotte dal Consiglio regionale hanno creato momenti di singhiozzo, per cui si è rallentato il procedimento di avanzamento della risposta alla richiesta di salute proveniente dai cittadini pugliesi. Questa è una delle certificazioni per cui a questa cornice complessiva nella sanità si aggiunge l'incapacità di gestire l'esistente da parte dei direttori generali.

Ricordo – non ero ancora consigliere regionale – quando i consiglieri, sia di maggioranza, sia di minoranza, rispetto alle richieste che venivano dal mondo dei fornitori compiono alcuni interventi forti. Tant'è che il Presidente Vendola e l'assessore – ricordo l'incontro e la conferenza stampa – dissero che si era convenuto con le rappresentanze dei fornitori per trovare il sistema affinché le aziende venissero tutte pagate.

Oserei dire che, in questo caso, il Governo e l'Assemblea hanno fatto il proprio dovere in maniera puntuale e completa.

Il fatto che i fornitori non siano stati pagati è gravissimo e richiama alle responsabilità –

mi spiace che non sia presente l'assessore Gentile – i direttori generali. Se un direttore generale non riesce a gestire l'esistente, ovvero non riesce a pagare i fornitori dopo che la Giunta regionale ha messo a disposizione degli stessi le somme in maniera formale e solenne, perché comunicato in maniera forte attraverso la stampa, io mi chiedo che cosa ci stanno a fare. Mi chiedo se i direttori generali, come previsto, peraltro, dalla legge, non debbano essere valutati.

Collega Damone, il problema è questo: i direttori generali devono essere valutati rispetto a quello che realizzano. Non è tutto un mondo buio, ma è un mondo che va certificato. Se, a fronte delle situazioni di criticità che conosciamo in termini di sanità, con il disavanzo e le riduzioni nazionali, non si riescono a mantenere in piedi servizi di eccellenza, non pagando i fornitori, c'è una ricaduta rispetto ai cittadini. La mia non è solo una richiesta di pagamento: è il sistema che va in sofferenza.

Dobbiamo comprendere questo. Da ciò nasce il mio invito al Presidente Vendola, all'assessore alla sanità e all'assessore al bilancio a richiamare formalmente i direttori generali, perché su questo tema devono dar conto.

È impensabile che il Governo regionale metta a disposizione le somme per pagare i creditori e che questo non avvenga. È una forte inadempienza. Io ritengo che coloro che l'hanno consumata debbano essere ripresi e giudicati nell'eventualità di mantenerli o mandarli a casa.

Dobbiamo assumerci la responsabilità politica di mandare a casa un direttore generale se non ha mantenuto i suoi impegni. Non dobbiamo aspettare che siano sempre forze esterne al Consiglio o alla Giunta regionale a decidere della permanenza o meno di un direttore generale.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che il Gruppo del PdL si dissocia, per una piccola parte, dal discorso del consigliere Damone.

I fornitori non hanno mai attaccato la classe politica. Devo testimoniare anzi la loro signorilità. Sono state persone, secondo me, che hanno tenuto un comportamento splendido: hanno dialogato con tutti e hanno rivendicato le loro attese, le loro pretese e le loro spettanze.

Io penso che la loro signorilità sia un esempio di comportamento.

DAMONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMONE. Evidentemente il collega Zullo non ha ascoltato bene quello che dicevo. Io non ho scaricato la responsabilità sui fornitori, ma sui direttori.

Se per Zullo fornitori e direttori coincidono, sono fatti suoi. Io sono solidale con i fornitori. È stato l'affidamento dei lavori *ad libitum* che ho criticato, ma non mi sono mai sognato di criticare i fornitori che da anni aspettano le retribuzioni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Con l'ordine del giorno si impegna il Governo regionale ad assumere iniziative per far sì che tutte le Aziende sanitarie locali e gli Enti pubblici pugliesi diano concretamente seguito a quanto disposto dalla delibera di Giunta regionale n. 2048.

È evidente, però, che è necessario che il Governo svolga le sue attività e, soprattutto, come da molti colleghi è stato sollecitato, che ci sia una vigilanza molto alta sul rispetto del contenuto della delibera di Giunta regionale n. 2048 del 2 novembre ultimo scorso.

Pongo ai voti l'ordine del giorno.

È approvato all'unanimità (risultano assenti i Gruppi DA, I Pugliesi e i consiglieri Buccoliero, Marmo e Pastore).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare sull'ordine dei lavori il consigliere Pentassuglia. Ne ha facoltà.

PENTASSUGLIA. Signor Presidente, avevo chiesto, ai sensi dell'articolo 17, di portare all'ordine del giorno del Consiglio la modifica alla legge n. 27, incardinata da tantissimo tempo e propedeutica a una serie di questioni che l'assessorato competente sta trattando e tratterà nei prossimi giorni, relativamente al recepimento di direttive comunitarie.

Le avevo chiesto già in passato di porre gentilmente all'attenzione della Conferenza dei Capigruppo questo problema, perché il provvedimento è propedeutico all'acquisizione e soprattutto alla trattazione di direttive comunitarie. Lo chiedo per evitare di rincorrere provvedimenti che non hanno l'attenzione che le direttive pongono. Chiedo scusa.

PRESIDENTE. Non deve scusarsi di niente, ha fatto bene a ribadirlo.

Io ho portato all'attenzione della Conferenza dei Presidenti la necessità di procedere oggi all'esame ed eventualmente alla votazione del punto n. 3) all'ordine del giorno. La Conferenza dei Presidenti, però, è stata di diverso avviso e mi ha chiesto di rinviare l'argomento ad altra seduta.

Nella prossima seduta, quindi, il punto sarà iscritto all'ordine del giorno. Mi auguro che non vi siano termini o scadenze in conflitto con l'aggiornamento dei lavori del Consiglio al 2 luglio.

PENTASSUGLIA. La ringrazio, Presidente, di avermi risposto.

PRESIDENTE. Sensibilizzi anche il suo Presidente di Gruppo.

PENTASSUGLIA. L'ho già fatto. Mi sono permesso di metterlo agli atti del Consiglio

perché mentre in Commissione l'articolo 17 mi mette nelle condizioni di chiedere il trasferimento al Consiglio, qui non ho elementi per poter chiedere, a differenza della Conferenza dei Capigruppo, di affrontare il tema specifico. Diventa paradossale che una norma venga bloccata per volontà altrui e non del legislatore.

ZULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. È irrituale, ma concedo ugualmente la parola. Avevo già chiuso i lavori del Consiglio, ma darò la parola a lei e al collega Negro sebbene, ripeto, sia irrituale perché molti colleghi si sono allontanati.

Ne ha facoltà.

ZULLO. Signor Presidente, vorrei dare atto al collega Pentassuglia che il Gruppo del Pdl era d'accordo sulla proposta di discutere il provvedimento.

Noi siamo portatori di un certo discorso: il

legislatore regionale, consigliere singolo o associato, avanza proposte di legge che devono seguire il loro corso. Eravamo dunque favorevoli all'idea di iscrivere il punto all'ordine del giorno. I non favorevoli erano altri.

NEGRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRO. Signor Presidente, intervengo per chiarire la posizione del Gruppo dell'UDC: noi eravamo e siamo favorevoli alla discussione in Aula della proposta di legge, anche subito.

PRESIDENTE. Certamente l'argomento sarà oggetto di discussione nella prossima seduta.

Il Consiglio tornerà a riunirsi martedì 2 luglio.

La seduta è tolta (*ore 14.18*).